Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

30 luglio 2018

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:1-2
Foglio:1/2

Nuovi lavori a termine: i contratti collettivi «vincono» sulla durata

DECRETO ESTIVO
Durate, causali, proroghe. Le novità contenute nel decreto estivo - atteso oggi in aula alla Camera per l'esame del disegno di legge di conversione - andranno a impattare su un ampio reticolato di contratti collettivi che spesso prevedono tetti e limiti diversi. Sulla durata massima ad esempio alcune intese collettive consentono di arrivare anche oltre i 40 mesi tra proroghe e rinnovi, mentre sulla somministrazione il contratto collettivo consente fino a 6 proroghe nell'arco di 36 mesi. E la nuova disciplina sulle causali si troverà di fatto a coesistere con le intese già in vigore. L'assenza di un regime transitorio che faccia salvi gli accordi presistenti potrebbe così aumentare il rischio di contenzioso.
Barbieri e Falasca *a pagina 2*

Primo Piano

I nodi da sciogliere del decreto estivo

Dalla chimica fino alla scuola: restano dubbi interpretativi sulle regole da applicare per durate, causali e proroghe dei rapporti a tempo determinato

Lavoro a termine al test dei Contratti

Francesca Barbieri
Giampiero Falasca

Durate, causali, proroghe. Sui contratti a tempo determinato le novità previste dal decreto estivo - atteso oggi alla Camera per l'esame del disegno di legge di conversione e emendato fino a venerdì sera in commissione - andranno a impattare su un ampio reticolato di contratti collettivi che ne potrebbe limitare l'applicazione.

Partiamo dalla durata. Il decreto 87/2018 riduce a 12 mesi il tetto massimo del contratto a tempo determinato senza causale, rispetto ai 36 previsti dal Jobs act. Per superare il limite annuo sarà necessaria la presenza di motivazioni (esigenze temporanee e oggettive o legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria) e si potrà arrivare fino a 24 mesi. Viene però ribadito che sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi: sulla durata massima, quindi, i Ccnl - ma anche la contrattazione territoriale o aziendale - che abbiano fissato limiti diversi non dovrebbero avere grossi problemi di efficacia. Va tenuto conto però della questione (non da poco) di dover indicare la causale dai 12 mesi in su e anche del fatto che, secondo alcune interpretazioni più restrittive, si dovrebbe considerare inefficace una disciplina collettiva riferita a un impianto ormai abrogato.

Passando in rassegna alcuni dei principali contratti collettivi in vigore risulta che nella chimica la successione di contratti a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore può arrivare a 48 mesi in 5 anni, o a 54 mesi in un arco temporale di 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e di somministrazione, per la metalmeccanica e la gomma-plastica si può arrivare a 44 mesi (sempre compresa la somministrazione), nella scuola a 36. Impossibile non tenere conto del fatto che questi limiti massimi sono stati fissati a fronte di una certa disciplina, che oggi è cambiata e questo può essere rilevante nelle dinamiche sindacali future. In pratica se il contratto collettivo stabilisce che il tempo determinato può arrivare fino a 48 mesi, mentre con il Jobs act significava 36+12 mesi, oggi significa 24 (di cui 12 con causale)+ 24 mesi, cioè il doppio.

Meno dubbi ci sono sull'immediata operatività dell'obbligo di indicare la causale, che avrà un impatto rilevante sul sistema economico. Il gruppo

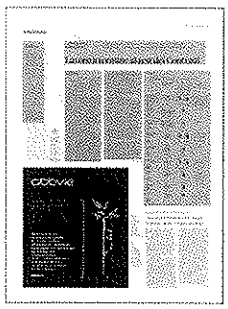

Peso:1-3%,2-41%

Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

di ricerca di Adapt, l'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, ha messo sotto la lente 27 contratti collettivi, l'80% dei quali non prevede causali per la stipula di un contratto a tempo determinato. Per tutti questi contratti, così come per quelli che prevedono causali diverse da quelle del decreto 87/2018, le nuove regole convivono con le discipline preesistenti.

La questione è aperta anche per la somministrazione di lavoro a tempo determinato: la contrattazione collettiva del settore - sulla base di un rinvio legislativo rimasto in vita anche dopo il Dl 87/2018 - consente di prorogare per 6 volte ciascun contratto a termine, senza porre limiti ai rinnovi, nell'arco di 36 mesi. Come si combinano queste norme con il nuovo tetto delle proroghe (massimo 4), con i già citati limiti di durata (12 mesi senza causale, 24 con la causale) e con il nuovo obbligo di inserire la causale nei rinnovi? Nessuno è in grado di fornire risposte certe.

In linea di principio, tutti gli accordi esistenti mantengono piena validità ed efficacia, in quanto sono espressione di autonomia collettiva e non risultano incompatibili con le nuove regole. Ma all'estremo opposto c'è la tesi secondo la quale le nuove regole del decreto estivo riscrivono dalle fondamenta le condizioni di utilizzo del lavoro flessibile e, quindi, la contrattazione collettiva previgente non può più mantenere efficacia, essendo riferita a un sistema normativo ormai abrogato.

Le aziende - in assenza di un regime transitorio che faccia salvi gli accordi collettivi esistenti - potrebbero anche tentare di gestire questa fase ricorrendo alla stipula dei contratti prossimità (articolo 8 del decreto 138/2011), accordi aziendali che hanno il "potere" di intervenire sulla disciplina del contratto a termine anche in deroga alla legge.

Sta di fatto che i dubbi interpretativi non mancano, con il rischio concreto che si generi nuovo contenzioso nei tribunali del lavoro.

LA PLATEA DEI LAVORATORI

Nel 2018 Oltre 200mila contratti nuovi al mese

I contratti a termine nel 2018
— Attivazioni
— Cessazioni

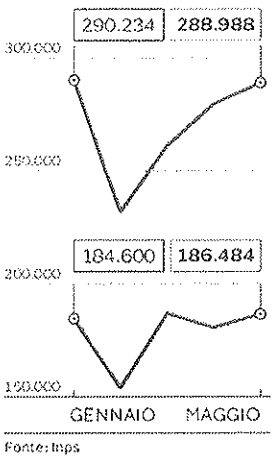

Fonte: Inps

Saldo positivo
Nei primi 5 mesi del 2018 attivati 1,35 milioni di contratti a termine a fronte di quasi 900mila cessazioni

Il confronto

I criteri per durata massima, limiti di contingentamento e obbligo di causale previsti per i contratti a termine dal decreto dignità e da alcuni dei principali contratti collettivi

	Durata massima (Compresi rinnovi e proroghe)	Tetto (Rapporto tra il numero di contratti a tempo determinato e il totale dei contratti a tempo indeterminato attivati da una stessa azienda)	Causale (Motivazioni che giustifica il contratto a tempo determinato)
Decreto estivo Dl dignità n. 87/2018	24 mesi	20% / 30%* (Contesto sanzionatorio)	Rinnovi e proroghe oltre i 12 mesi solo per esigenze temporanee e oggettive; aumenti temporanei, significativi e non programmabili dell'attività
Chimica farmaceutica Federchimica	48 mesi (Rapporto di lavoro) / 54 mesi (Rapporto somministrazione)	20%	Non prevista
Metalmeccanica industria Federmeccanica	36 mesi / 44 mesi (Somministrazione)	20%	Non prevista
Edilizia - aziende industriali Ance	36 mesi	25% (Regime di crisi) / 40% (Contesto sanzionatorio)	Causali flags 9 sub/10 (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo)
Gomma-plastica Federazione gomma-plastica	44 mesi (Somministrazione)	32% (Contesto sanzionatorio)	Non prevista
Terziario Confcommercio	24 mesi (Rapporto "legge vigente")	20% / 28%** (Con previsione per accordi di dimensione rilevante)	Prevista particolare tipologia di contratto a termine "di sostegno all'occupazione" (art. 19-bis) con propria disciplina
Tessile Sistema moda Italia	36 mesi	30% (Contesto sanzionatorio)	Non prevista tranne che per alcune ipotesi ai fini della non applicazione della durata massima e dello stop and go
Agro alimentare	36 mesi	40%	Non prevista
Scuola	36 mesi	20%	Non si applica il tetto del 20% nei casi di: attivazione nuovi servizi, introduzione nuove tecnologie, progetti di ricerca che beneficiano di finanziamenti esterni

Fonte: Adapt - Elaborazione Ilsole24ore | *Previsto da un emendamento sottoscritto da centro-destra e centro-sinistra alla Camera sul testo di conversione | **Un precetto generale di contenimento a tempo indeterminato

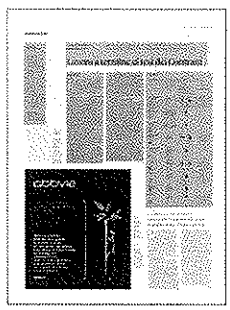

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:2
Foglio:1/1

Primo Piano

CON GLI EMENDAMENTI VOTATI IN COMMISSIONE

Ora nuovi voucher più ampi Il primo anno è stato un flop

Posto che la stretta sui contratti in essere diventerà definitiva dal 1° novembre, quando si chiuderà il periodo transitorio, per i rapporti a tempo determinato - compresi quelli in somministrazione - arriva un nuovo "tetto": non potranno superare il 30% delle assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda. È questo uno degli emendamenti al decreto estivo approvato dalle commissioni Finanze e Lavoro della Camera venerdì scorso e che approda oggi in aula. Una modifica che prevede anche multe di 20 euro al giorno per la somministrazione fraudolenta.

La novità si inserisce in un quadro dove i contratti collettivi prevedono una situazione molto variegata. Si va dal 7% degli elettrici al 60% degli studi professionali (per determinate casistiche), come evidenzia l'analisi di Adapt su 27 contratti collettivi. E il fatto di "abbinare" contratti a termine e somministrazione non è una novità: il Ccnl del tessile, ad esempio, già prevede il tetto del 30%; quello della gomma-plastica permette di arrivare al 32%; in edilizia il tetto è del 40 per cento (si veda l'infografica).

Tra gli altri emendamenti votati si escludono dall'obbligo di indicare le causali le agenzie per il lavoro nel rinnovo dei contratti a termine. Viene poi messo nero su bianco che in caso di violazione dell'obbligo di indicare la causale nel rinnovo dopo i primi dodici mesi, «il contratto si trasforma a tempo indeterminato».

Infine gli emendamenti ampliano il raggio di azione dei "nuovi voucher": i contratti di prestazione occasionale potranno essere utilizzati da alberghi e strutture ricettive del turismo fino a 8 dipendenti (rispetto al limite generale di 5). In più imprese agricole, hotel ed enti locali potranno utilizzare i voucher «con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni», superiore ai tre giorni fissati dall'attuale normativa. La stessa modifica permette anche ai lavoratori di richiedere di essere pagati entro 15 giorni dalla prestazione.

Quello dei nuovi voucher è stato finora un sostanziale flop: a un anno dall'avvio risultano poco più di 26mila famiglie, 52mila imprese e 86mila lavoratori (di cui 61mila effettivamente all'opera) registrati alla piattaforma informatica dell'Inps. Una stretta evidente rispetto al passato: i vecchi "tagliandi" abrogati il 17 marzo 2017, in 12 mesi erano arrivati a coinvolgere quasi 1,8 milioni di lavoratori.

Il disegno di legge di conversione del decreto estivo, come detto, è atteso oggi in aula alla Camera. Il voto finale è previsto per il 2 agosto e il testo poi passerà all'esame del Senato dove il via libera definitivo è previsto, a meno di correzioni, entro il 10 agosto.

—**Fr. Ba.**

52 mila
IMPRESE
Sono gli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale registrati alla piattaforma Inps

61 mila
LAVORATORI
Sono i lavoratori che hanno svolto una prestazione occasionale con il Cpo. Il compenso medio netto è di 580 euro secondo i dati aggiornati al 4 luglio 2018

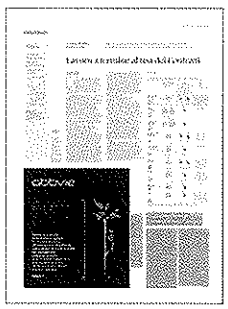

Telpress Servizi di Media Monitoring
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:1,3
Foglio:1/3

Il Fisco arruola 20 banche dati per «spiare» gli evasori

Le strategie. La Guardia di Finanza punta sull'analisi di rischio nel contrasto alle frodi Iva e all'evasione internazionale

Fuga verso i «paradisi». Schemi sempre più complessi per spostare gli utili in aree black list a basso livello di tassazione

di **Ivan Cimmarusti, Marco Mobili e Giovanni Parente**

—a pagina 3

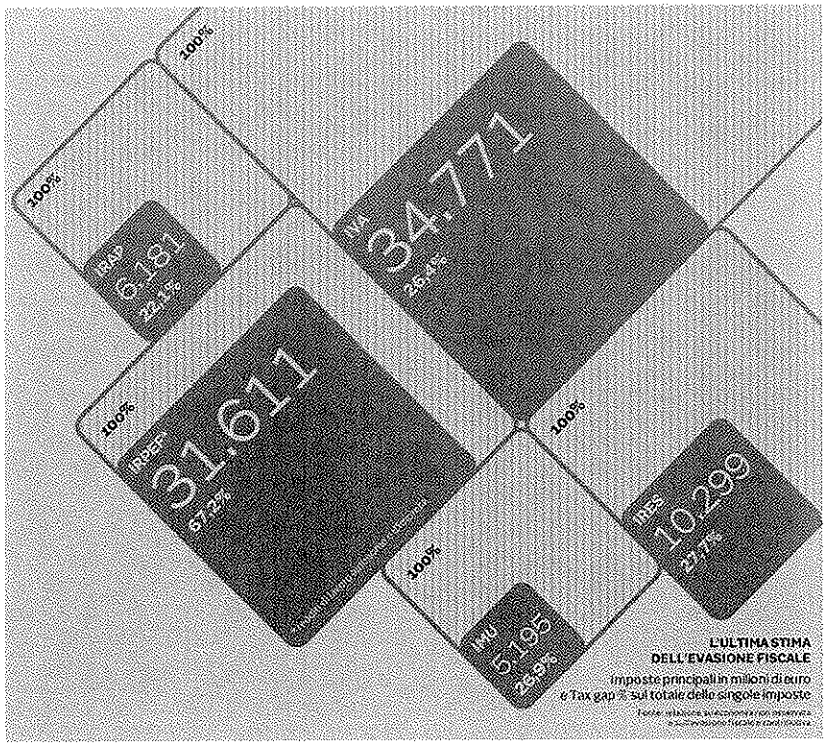

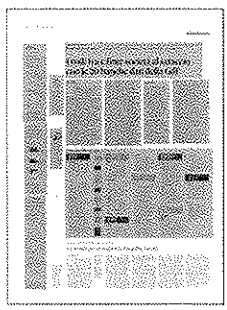

Peso:1-25%,3-65%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Primo Piano

I nuovi strumenti di contrasto al sommerso

L'uso del patrimonio informativo serve all'analisi del rischio per mirare i controlli
Tra le priorità la lotta ai fenomeni evasivi ed elusivi internazionali

Frodi Iva e finte società al setaccio con le 20 banche dati della GdF

Marco Mobili
Giovanni Parente

La lotta alle frodi Iva e al sommerso della Guardia di Finanza passa da almeno 20 banche dati che spaziano dal semplice controllo del territorio alla gestione specializzata di informazioni acquisite dai principali information provider internazionali su oltre 200 milioni di aziende private sparse in tutto il mondo. Ma ce ne sono anche tre specifiche dedicate esclusivamente al mercato del gioco illegale. D'altronde l'evasione tributaria - che secondo le ultime stime della relazione al Parlamento del Mef tocca almeno quota 90,4 miliardi - richiede il ricorso a indagini sempre più sofisticate e a banche dati sempre più efficienti. Ma come vengono utilizzate? A spiegarlo è il comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di Finanza, Danilo Massimo Cardone. Il quale precisa subito che «non c'è nessun Grande Fratello» ma piuttosto c'è la capacità delle Fiamme Gialle di lavorare sull'acquisizione e l'analisi di dati, notizie e informazioni «utili a delineare il profilo dei contribuenti connotati da elevati indici di rischio fiscale».

Il patrimonio informativo delle 20 banche dati principalmente dedicate alla tutela delle entrate consente al Nucleo speciale di individuare un contesto di riferimento macro, quale ad esempio possono essere le frodi Iva o il gioco d'azzardo, per poi produrre analisi di rischio per intercettare fenomeni legati all'evasione, all'elusione e alla criminalità organizzata. Nessuna operazione di massa, sottolinea il comandante del Nucleo speciale. Si procede, invece, «in virtù del principio dell'oculata selezione degli obiettivi: cardine ineludibile per garantire la massima remuneratività all'attività di controllo, sia in termini di maggiore ed effettivo gettito, sia a sostegno della compliance, soprattutto in un sistema, come quello italiano, a fiscalità di massa, fondato su adempimenti spontanei dei contribuenti e connotati tutti da una patologica strutturalità dell'evasione/elusione fiscale».

Nel 2018 sono state pianificate 14 iniziative, definite «progetti», di cui 6 affrontano in misura prevalente le frodi Iva. Ma non solo. «Oltre al forte presidio alle frodi Iva, quest'anno particolare attenzione è riservata all'evasione di lavoratori autonomi e professionisti, nonostante ci sia una sola iniziativa che però ricomprende una platea molto ampia di soggetti». E proprio per l'analisi di rischio relativa ai lavoratori autonomi i reparti territoriali potranno avvalersi da oggi della banca dati Amico plus (si veda Il Sole 24 Ore del 25 luglio).

Nel mirino sono finiti anche i finti residenti all'estero. «Dopo un'attenta analisi di rischio, è stata realizzata una specifica attività progettuale - spiega il comandante del Nucleo speciale - attraverso la quale sono stati individuati soggetti formalmente emigrati che però manifestano segnali di radicamento con il territorio italiano». C'è poi il gioco, finito nel mirino del Governo Conte, ma da tempo osservato speciale delle Fiamme Gialle. Tre le banche dati dedicate al gaming in grado di far emergere anomalie delle videolottery utilizzate in realtà per ripulire il denaro sporco, degli operatori new slot o del gioco online. In questo ultimo caso, ricorda Cardone, il Nucleo è andato a vedere i conti di gioco online (se ne può aprire uno per concessionario) facendo emergere circa 6,5 milioni di conti gioco aperti. Sotto la lente sono stati passati i dati in cui non c'era corrispondenza tra importi immessi e disponibilità della famiglia fiscale, eventuali dismissioni di patrimonio e introduzione di capitale dall'estero.

La lotta all'evasione internazionale resta comunque una delle priorità della Guardia di Finanza. Oltre all'Aire per le finte residenze, il Nucleo speciale si è concentrato sulle frodi e sui fenomeni di evasione particolarmente complessi e con un alto profilo di rischio. Tre i fenomeni messi sotto analisi: le stabili organizzazioni dove la GdF si è concentrata ad esempio su una società leader a livello mondiale sul collocamento di prodotti finanziari, che ha ceduto polizze e strumenti finanziari per oltre 8 miliardi di euro. La contestazione della stabile

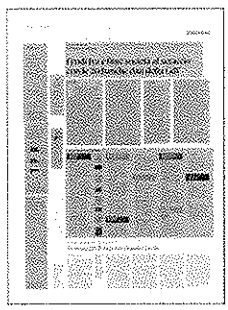

Il presente documento ad uso esclusivo del committente

041-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

organizzazione in Italia ha spinto la multinazionale a chiudere un accertamento con le Entrate versando oltre 100 milioni a titolo di imposte e altri 8,5 milioni per patteggiare i reati tributari contestati dal Fisco italiano. E ancora i fenomeni di esterovestizione e prezzi di trasferimento.

In questo ambito il Nucleo si avvale anche di quattro database mirati sulle società e le loro strutture messi a disposizione dalla Bureau Van Dijk (BvD). Strumenti mirati che, come conclude Cardone, «sono particolarmente utili per individuare fenomeni di erosione/spostamento di base imponibile su scala internazionale e per la ricostruzione della catena societaria di controllo».

L'IDENTIKIT

Il Nucleo speciale entrate

Il Nucleo speciale entrate della GdF (nato nel 2004) utilizza militari con specifiche qualifiche come quelle di analista d'intelligence, investigatore economico-finanziario, esperti d'area occupandosi di quattro macro aree di interesse che sono quella delle imposte dirette e Iva, quella delle accise e delle imposte sui consumi, una specifica dedicata a giochi, scommesse e concorsi e il gruppo investigativo

Il gruppo investigativo

Il gruppo investigativo sorto su input del Comando generale della GdF ha una competenza operativa su fenomeni di evasione ed elusione nazionale e transnazionale caratterizzati da particolare complessità. Il gruppo partecipa ai tavoli di confronto con le Agenzie fiscali su temi e complessi e fornisce consulenze ai reparti territoriali della GdF

I risultati
Evasione Iva sempre più sotto la lente

Gli esiti di verifiche e controlli, *in milioni di euro*

* maggiori componenti reddituali
** maggiore imposta

Quasi il 40% in più

Sull'Iva «scoperta» incidono tre verifiche dei nuclei di polizia economico-finanziaria di Roma e Milano

L'antifrode
Collaborazione internazionale in crescita

Controlli e risultati dell'attività antifrode della GdF

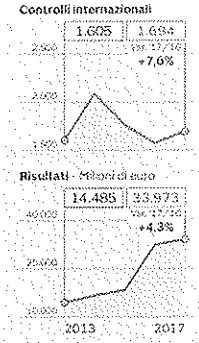

Gli effetti

Nel 2017 i risultati finanziari sono arrivati a sfiorare quota 34 miliardi di euro

Fonte: elaborazione su dati Corte dei conti e Guardia di Finanza

I 140 progetti

Nel 2018 il Nucleo speciale Entrate ha pianificato 14 iniziative di approfondimento (in gergo tecnico sono definite «progetti») di cui 6 affrontano in misura prevalente il contrasto alle frodi Iva

Gli autonomi

Con l'incrocio dei database sono stati individuati 1.790 autonomi che tra il 2013 e il 2016 non hanno presentato dichiarazioni per almeno un anno pur incassando compensi oltre 50mila euro

IL TEMA IN TRE GRAFICI
L'attività
Aumentano verifiche e controlli

L'attività antievasione della GdF

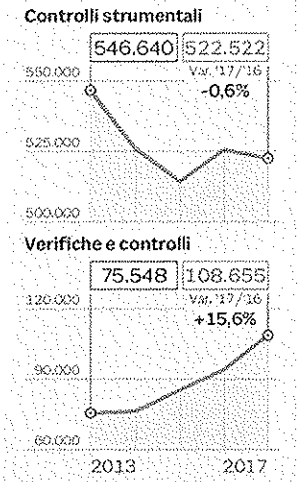

Tendenza consolidata

Il trend relativo a controlli e verifiche è in crescita continua. Nell'ultimo anno l'aumento è stato del 15,6%

I database utilizzati dalle Fiamme gialle

AUTONOMI E PICCOLI IMPRESE

1. **Amico plus**
Amico (Applicativo monitoraggio analytics e controllo accessi) è una piattaforma creata da Sogei su input del comando generale e della Componente speciale della Guardia di Finanza. Sintetizza tutti gli esiti dell'analisi di rischio e consente l'integrazione con grandi database dell'Anagrafe tributaria
2. **Cete**
Cete (Controllo economico del territorio) comprende le notizie e le informazioni raccolte dalle pattuglie e consente di rilevare la proprietà di beni mobili o immobili di valore elevato da parte di contribuenti con redditi dichiarati molto modesti, facendo emergere posizioni a rischio evasione
3. **Pigrocowb**
È l'acronimo di Procedura integrata gestione ricerche elettroniche complesse. Si tratta di una piattaforma web che comprende informazioni costantemente aggiornate e arricchite, grazie alle quali possono essere organizzati azioni e percorsi operativi di prevenzione e repressione del lavoratore irregolare
4. **Spesometro integrato**
Il database contiene tutti i dati su fatture emesse e ricevute comunicati con lo spesometro. Le informazioni sono di supporto all'analisi e alla selezione dei contribuenti connotati da maggiore rischio evasione Iva non possono costituire automaticamente base di calcolo di maggiori imponibili e imposte

ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI

5. **Ancore**
Analisi dei collegamenti e delle relazioni tra soggetti per individuare e ricostruire in forma grafica i rapporti tra società e soggetti partecipati, di un determinato gruppo, ma anche rapporti con le persone che ruotano cioè che sostituiscono la base dati del Registro imprese e dell'Anagrafe tributaria
6. **Infocamere**
La Camera di commercio mettendo a disposizione diverse informazioni servono banche dati sugli operatori economici. Questa può utilizzata in Infocamere. Tra i servizi fiscali contiene anche di visualizzare i rapporti tra persone e imprese. Accessibili anche i dati delle imprese nei Paesi europei attivati
7. **Merce**
Monitoraggio e rappresentazione del commercio estero è un applicativo delle Dogane che mostra gli scambi commerciali con Paesi Ue ed extra Ue. Oltre a ricerche su singole posizioni consente ricerche massive, ad esempio, per arrivo territoriale, tipologia di merce, Paese di provenienza e destinazione

CONTRASTO ALLE FRODI

8. **Radar**
Rilevo e analisi decisionale per l'accertamento dei redditi è il database gestito dalle Entrate che contiene dati provenienti da diverse fonti (come dichiarazioni fiscali e Ivd)
9. **Arcaweb**
Analisi di matrici di movimenti bancari è la banca dati che ha un protocollo con cui viene indicato e tracciato il rischio sugli operatori economici che hanno caratteristiche di poter effettuare operazioni anomale e che hanno richiesto di avere partita Iva una presentazione errata di pericolosità fiscale

GIOCHI

10. **Cast**
Controllo apparecchi sul territorio opera sul mondo gioco e a carattere amministrativo delle reti Nce Slot. Consente di individuare i progettare (generare) per i quali finalizzare di raccolta media giornaliera per apparecchio si discosta dal valore strategico determinato a livello provinciale
11. **Cruscotto conti gioco**
Per natura di effettuare analisi statistiche sui conti di gioco online, monitorare e correlazioni, evidenziare situazioni di anomalia e selezionare i conti «utente» da approfondire, anche sulla base di incrociamenti aleatori e/o sproporzionate rispetto alle capacità economico-reddituali del giocatore
12. **Anagrafe dei conti gioco**
Il database gestionale e monitoraggio delle attività relative al gioco a distanza ma anche la possibilità di procedere in determinate situazioni alla sospensione, alla chiusura o alla rattivazione di un conto di gioco. Sono presenti dettagli, tra gli altri, su giocate, vincite e rimborsi

ANALISI DI MERCATI ESTERI E CONTROLLO DEI CAPITALI

13. **Sonore**
Sonore (Soggetti non residenti) esistenza tutti i soggetti non residenti formalmente iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) ma che risultano che vengono a essere in realtà residenti dalle Entrate. La consultazione possono essere per singolo soggetto o in forma massiva, impostando una o più criteri di selezione basati su elementi significativi individuabili modelli di dichiarazione e che contengono eventuali redditi di imposta
14. **Sister**
La banca dati del Sistema informativo del Territorio è un portale web delle Entrate che fornisce informazioni (ipotecarie e catastali) sugli immobili censiti a livello nazionale. Consente anche di individuare i beni su cui far gravare eventuali misure preventive di carattere patrimoniale

ANALISI DI MERCATI ESTERI E CONTROLLO DEI CAPITALI

15. **Mint global**
Mint Italy
Orbis
Sono tre delle quattro banche dati realizzate dalla società e consulenza Bureau Van Dijk che contengono informazioni dettagliate su oltre 200 milioni di aziende private in tutto il mondo (tra cui oltre 3,5 milioni di soggetti tra società di capitali, società di persone, banche e assicurazioni italiane)
16. **Tp catalyst**
È la banca dati di Bureau Van Dijk riguardante i prezzi di trasferimento. Consente di generare dei report con dettagli su metodi di determinazione dei transfer price, la selezione e l'invito di esclusione dei termini di paragone, la scelta dell'indicatore del livello di profitto e altre statistiche

ANTIRICICLAGGIO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

17. **Siva**
Il Sistema informativo valutario permette la consultazione delle informazioni aggregate sulle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) di rilievo di natura finanziaria. Le Sos sono fonte di selezione e di interesse anche per il controllo di soggetti dente economico e finanziario, compresi quelli fiscali
18. **Siro**
Il Supporto informativo ricerche operative consente di archiviare, catalogare e consultare documenti fotografie e registrazione audio in possesso del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico), dei Gruppi investigazione criminalità organizzata (Gico) e degli altri Reparti speciali

Fonte: elaborazione su dati Guardia di Finanza

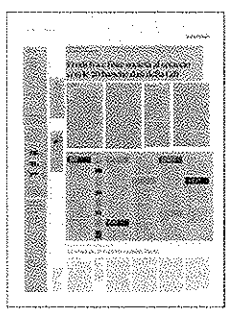

Peso:1-25%,3-65%

Il presente documento ne ad uso esclusivo del committente

041-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:1,6
Foglio:1/2

È l'era della consulenza su misura per intercettare il «tesoro» dei fondi Ue

Finanziamenti europei a tutto campo per i professionisti, che sono sempre più «cacciatori» di opportunità per conto delle imprese.

Bussi e Landolfi *a pag. 6*

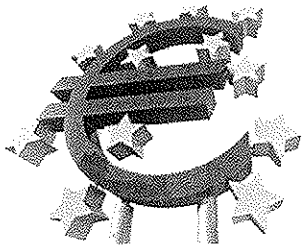

.professioni

Nuove opportunità. Complice la crisi economica, le attività professionali cercano nuovi sbocchi con un'offerta più ampia di servizi nella consulenza alle imprese

Gli studi cambiano marcia con la chance dei fondi Ue

Pagina a cura di
Chiara Bussi
Flavia Landolfi

La partita dei finanziamenti europei fa gola ai professionisti, reduci insieme alle imprese dalla grande crisi economica che ha assottigliato pesantemente il borsellino dei guadagni tenendo inchiodati i redditi sotto i livelli del 2006 (si veda Il Sole 24 Ore del 2 luglio scorso).

In questo scenario poco roseo una delle chance si chiama Ue, che con i suoi strumenti di finanziamento può creare liquidità da un lato e far marciare i profitti dello studio dall'altro. Non c'è solo la possibilità di "correre" per conquistare i fondi comunitari distribuiti dalle Regioni attraverso i bandi dei vari Por, un'opportunità che in Italia, caso unico in tutta la Ue, ha implicato uno sforzo normativo nella legge di Stabilità 2016 per equiparare i professionisti alle imprese. La posta in gioco è molto più alta e riguarda la consulenza alle aziende per intercet-

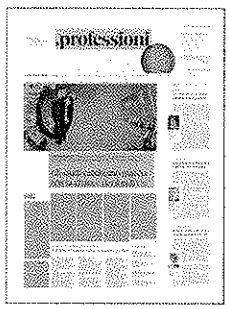

Peso:1-2%,6-43%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente
Telpress Servizi di Media Monitoring

tare i fondi diretti europei, strumenti di politica comunitaria con budget elevatissimi: un esempio su tutti Horizon 2020, che nella programmazione 2014-2020 distribuisce da solo la bellezza di 80 miliardi.

Il ruolo di ordini e associazioni

Un richiamo che non lascia indifferenti le categorie e gli ordini professionali e che ha aperto la strada a una riconversione in qualche caso radicale con la nascita di un filone dedicato all'europrogettazione. A questa frontiera «professioni» dedicherà una serie di puntate (si veda il calendario a lato).

«Saper lavorare con i fondi europei è una grandissima opportunità - dice Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, l'associazione che rappresenta quasi tutto il mondo professionale, dai medici ai notai, passando per commercialisti e consulenti del lavoro - con la crisi economica l'attività degli studi è cambiata e i professionisti hanno colto il segnale di un cambio di passo e dell'importanza di porsi sul mercato offrendo servizi multidisciplinari». Vietato improvvisarsi, però: «L'europrogettazione - prosegue Stella - richiede una solida formazione di base e oggi ci troviamo con un dato in controtendenza: il Sud ha saputo cogliere questa occasione con più decisione». Confprofessioni rivendica il proprio ruolo pionieristico su questi temi «scoprendo un mondo nuovo e facendo una battaglia anche nella Ue perché i professionisti potessero concorrere esattamente come le imprese». Oggi l'associazione organizza corsi di formazione sui finanziamenti europei e ha partecipato, vincendoli, a diversi bandi tra cui un progetto di formazione finanziato dai fondi Por della Regione Veneto per la continuità e valorizzazione del capitale intellettuale negli studi professionali e un altro a valere sul programma europeo Justice per la promozione della conoscenza sulla normativa europea in materia di diritti umani.

Si muove anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. «Stiamo sviluppando un'iniziativa per contribuire al miglioramento delle attività di prevenzione delle frodi e delle altre irregolarità, alla riduzione del tasso di errore e allo snellimento del controllo sull'utilizzo dei fondi Ue», annuncia Marcella Galvani, delegata alle politiche europee.

E ancora: l'Ordine degli avvocati di Bari e la scuola forense barese organizzano corsi di alta formazione in europrogettazione (giunti alla sesta edizione), con aspetti teorici e pratici per imparare a realizzare progetti per i fondi diretti della Ue. «I partecipanti - dice il direttore Lorenzo Minunno - sono professionisti con un'età media di 40 anni. Circa il 70% sono avvocati, ma c'è anche una quota del 20-25% di commercialisti. I più giovani puntano a svolgere questa attività in modo esclusivo, i senior in via complementare». Del resto c'è spazio per tutti: «Gli avvocati sono preziosi nella fase negoziale con la Commissione europea, con la creazione di partenariati composti da 3-4 Stati membri e con la scelta di un capofila, fino ad arrivare al grant agreement. In questa fase l'avvocato può esprimere tutto il suo potenziale. I commercialisti possono invece intervenire nel passaggio cruciale della rendicontazione. Se si portano idee vincenti con un progetto forte, dalla Ue si viene premiati». Ne è convinta anche Ungdcec (Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) che per bocca del presidente Daniele Virgillito indica nell'offerta di un pacchetto integrato di servizi la chiave per la sopravvivenza delle professioni ordinistiche. «Ai giovani commercialisti dico: impariamo l'inglese, impariamo i meccanismi della rendicontazione e impariamo infine a costruire i partenariati necessari perché le imprese partecipino alle call europee».

La strada della cooperativa

Tra le esperienze sul campo c'è anche Press (Progettisti europei associati), una cooperativa attorno alla quale ruotano una ventina di professionisti dell'area tecnica. «A seconda dei progetti - spiega la presidente Marina Bresciani - attingiamo al nostro database per reperire le figure più adatte. Ciascuno, in base alle proprie competenze, dà il proprio contributo in un gioco di squadra. Negli ultimi anni, complice la crisi, si è intensificata la tendenza dei professionisti a cercare nuovi sbocchi».

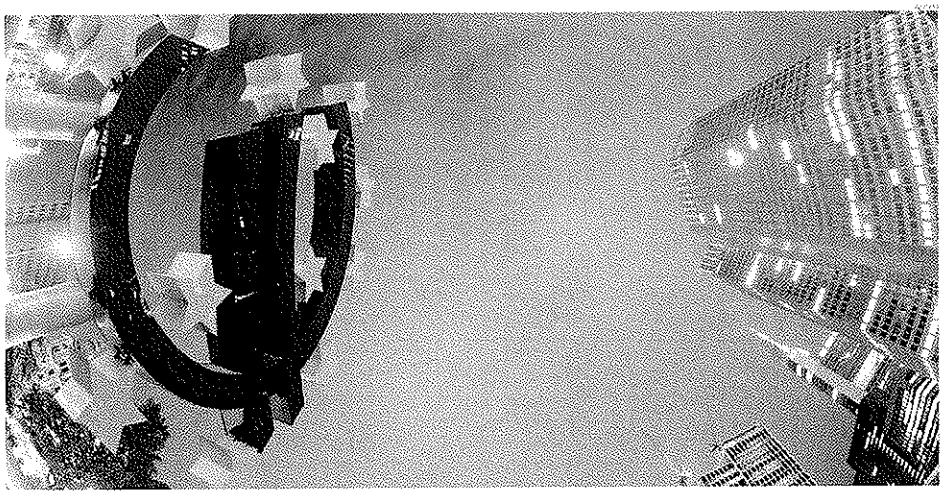

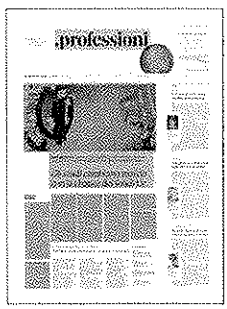

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:1,13
Foglio:1/2

IMPRESE DA RISANARE

Transazione fiscale con entrate extra aziendali

Via libera alla transazione fiscale, nel concordato preventivo, solo con entrate extra aziendali, cioè non costituite solo dai flussi finanziari generati dalla continuazione dell'attività. È una delle conseguenze dell'orientamento espresso dall'agenzia delle Entrate nella circolare 16 del 23 luglio. Non può essere una causa di «stop» il mancato versamento integrale dell'Iva.

Giulio Andreani *a pagina 13*

Norme & Tributi

Via libera alla transazione fiscale solo con entrate extra aziendali

Pagina a cura di
Giulio Andreani

I risanamenti aziendali, da ora in poi, saranno influenzati pesantemente dall'orientamento espresso dall'agenzia delle Entrate nella circolare 16 del 23 luglio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 luglio).

L'articolo 160, comma 2, della legge fallimentare consente, nel concordato preventivo, di soddisfare i crediti privilegiati (tra i quali quelli fiscali) in misura parziale, se l'attivo realizzabile con la liquidazione dell'impresa è insufficiente per pagarli integralmente. Ad esempio: se i debiti privilegiati diversi da quelli fiscali (da pagare prima di quelli fiscali) sono pari a 100 e quelli fiscali a 80 e in caso di liquidazione l'attivo consente un realizzo solo di 50, significa che i primi (cioè i debiti non fiscali) potrebbero essere pagati solo per il 50% e quelli fiscali in nessuna misura. Pertanto, per l'approvazione del concordato, l'impresa debitrice potrebbe offrire, relativamente ai debiti privilegiati non fiscali, non più di 50 e, relativamente a quelli fiscali, 20, attingendo altrove le risorse per soddisfare questi ultimi.

Che cosa è la «nuova finanza»

Secondo un orientamento giurisprudenziale (Tribunale di Treviso 16 dicembre 2015 e 23 marzo 2015, Tribunale di Torino 7 novembre 2013, Tribunale di Rovereto 13 ottobre 2014, Tribunale di Milano, 3 novembre 2016) questo importo di 20 costituisce sempre «nuova finanza» cioè un apporto esterno, perché non presente nel patrimonio del debitore al momento dell'apertura della procedura di concordato, sia quando è conferito da soggetti vicini all'impresa debitrice (ad esempio i suoi soci) per favorire l'approvazione del concordato, sia quando proviene dalla prosecuzione dell'attività aziendale.

In questo modo, in riferimento all'esempio che precede, il Fisco riceverebbe un pagamento che alternativamente, cioè senza la proposta concordataria, non potrebbe ricevere e ciò dovrebbe indurlo ad approvare questa proposta.

Tuttavia, in base a un indirizzo opposto (Tribunale di Milano, 15 di-

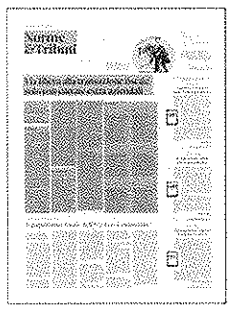

Peso:1-2%,13-36%

Telpress Servizi di Media Monitoring

cembre 2016 e Corte di Appello di Venezia, 12 maggio 2016), che fa leva sull'articolo 2740 del Codice civile (secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) quelle risorse di 20 non costituirebbero un apporto esterno, perché prodotte dalla stessa impresa debitrice e non fornite da altri soggetti. Da questa tesi discende che quelle risorse di 20, non costituendo reale «nuova finanza» ma facendo parte del patrimonio del debitore, non possono essere destinate liberamente dall'impresa debitrice al soddisfacimento di un creditore piuttosto che di un altro, ma devono soddisfare i creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione stabilite dalla legge. Riprendendo l'esempio, ciò significa che quelle risorse di 20 dovrebbero integrare il pagamento offerto ai creditori privilegiati assistiti da privilegio di grado anteriore a quello del Fisco, che riceverebbero quindi un pagamento di 70 e non di 50, con la conseguenza che esse non potrebbero essere destinate al soddisfacimento dei crediti erariali.

È evidente che, ogniqualvolta trovi applicazione questo indirizzo, creandosi una simile situazione, l'Amministrazione finanziaria non ha alcun interesse ad approvare la proposta concordataria.

Sino a oggi, tuttavia, in assenza di istruzioni al riguardo, gli uffici delle Entrate non hanno in genere applicato il principio illustrato, per decidere se approvare o meno le proposte di transazione fiscale formulate loro nell'ambito di procedure di concordato preventivo.

La linea dell'Agenzia

Con la circolare 16 del 23 luglio 2018 la divisione Contribuenti dell'Agenzia ha affermato ora che, in ordine al confronto tra il prevedibile esito della proposta di concordato (con connessa transazione fiscale) e quello dell'alternativa liquidazione richiesto dal comma 1 dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, occorre «tener conto anche del maggiore apporto patrimoniale, rappresentato dai flussi o dagli investimenti generati dalla eventuale continuità aziendale oppure ottenuto all'esito dell'attività liquidatoria gestita in sede concordataria, che non costituisce una risorsa economica nuova, ma deve essere considerato finanza endogena». Poiché la proposta di transazione fiscale può (e deve) essere approvata dal Fisco se essa è per l'Erario più conveniente della liquidazione, in base a tali istruzioni questo presupposto si verifica solo se il piano concordatario prevede l'apporto di finanza che non sia «endogena» e che quindi, secondo l'Agenzia, non sia costituita solo dai flussi finanziari generati dalla continuazione dell'attività.

RISANAMENTI

I flussi finanziari dovuti alla continuazione di attività non bastano all'Agenzia

La circolare 16/2018 adotta l'interpretazione restrittiva di alcuni tribunali

PAROLA CHIAVE

Transazione fiscale

La transazione fiscale è un istituto disciplinato dall'articolo 182-ter della legge fallimentare. Le imprese che si trovano in stato di crisi devono utilizzarlo se intendono prevedere il pagamento parziale e/o dilazionato dei loro debiti verso l'Erario costituiti da tributi, sanzioni e interessi, originati generalmente dall'omesso versamento delle imposte. La misura della falcidia e della dilazione varia a seconda dello stato di crisi del debitore e delle alternative possibilità di recupero di questi crediti da parte dell'agenzia delle Entrate.

I principi cardine

1

RUOLO DELL'ATTESTATORE
Verifica delle vie alternative
L'attestatore deve farsi carico non solo del giudizio di veridicità dei dati aziendali e di sostenibilità prospettica del piano, ma anche del confronto tra i prevedibili esiti delle ipotesi alternative del concordato e della liquidazione fallimentare e dei relativi gradi di soddisfacimento dei crediti erariali (circolare 16/2018)

2

LA MODALITÀ DI AZIONE
Valutazione dei flussi di cassa
Ai fini del confronto, l'attestatore deve tenere conto anche del maggiore apporto patrimoniale, rappresentato dai flussi generati dall'eventuale continuità aziendale, che non costituisce una risorsa economica nuova, ma deve essere considerato finanza endogena, in base all'articolo 2740 del Codice civile (circolare 16/2018)

3

LA VALUTAZIONE DEL FISCO
Attestazione non vincolante
L'attestazione del professionista sulla convenienza della proposta concordataria non vincola il Fisco a esprimere un voto favorevole, potendo esso votare negativamente quando i valori di liquidazione indicati appaiano sottostimati o incompleti o se il piano non è fattibile (circolare 16/2018)

4

I MEZZI PER PAGARE
Non rileva la provenienza
La liquidità offerta, se transita nel patrimonio del debitore, pone le premesse della soddisfazione dei crediti secondo l'ordine delle cause di prelazione. È irrilevante, a questi effetti, l'origine e la provenienza dei mezzi finanziari con i quali il debitore paga i suoi creditori (Cassazione, sentenza 9373 dell'8 giugno 2012)

5

LA GARANZIA DEL DEBITORE
Risposta con tutti i beni
La prosecuzione dell'attività d'impresa in sede concordataria non fa venir meno della garanzia patrimoniale del debitore, che risponde dei suoi debiti con tutti i beni, presenti e futuri, non creando essa un patrimonio separato riservato a alcune categorie di creditori (Tribunale Milano 16 dicembre 2016)

6

L'ORDINE DELLE PRELAZIONI
Rileva la data della domanda
La regola dell'articolo 160 della L.F. sul rispetto dell'ordine delle prelazioni - indefettibile nel concordato liquidatorio - va intesa nel concordato in continuità come limitata, nel tempo, alla data di presentazione della domanda e al patrimonio esistente a tale data (Tribunale Milano 3 novembre 2016)

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:13
Foglio:1/2

Norme & Tributi

STOP ALLA PRASSI DI ALCUNI UFFICI

Il pagamento totale dell'Iva non è essenziale

La circolare dell'agenzia delle Entrate 16 del 23 luglio 2018 mette fine alla prassi degli uffici periferici della stessa Agenzia che, nonostante l'articolo 182-ter della legge fallimentare preveda, dal 1° gennaio 2017, la possibilità di pagare parzialmente tutti i tributi e quindi anche l'Iva, hanno continuato a condizionare l'approvazione delle proposte di transazione fiscale formulate nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (in base all'articolo 182-bis della stessa legge), al pagamento integrale di questo tributo. Questa prassi contrasta con il dettato normativo per diversi motivi, che riportiamo qui di seguito.

Debito Iva con regola generale

La transazione fiscale qui sotto esame è disciplinata dal comma 5 dell'articolo 182-ter, secondo il quale «il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma», cioè la proposta di transazione fiscale che accompagna una domanda di concordato preventivo, anche nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale norma richiama dunque la proposta prevista dal comma 1 dello stesso articolo, senza introdurre alcuna disposizione che ne modifichi la disciplina: significa che il legislatore ha inteso prevedere per la transazione fiscale il medesimo regime, indipendentemente dal contesto in cui essa è proposta.

Tant'è che, con riguardo all'attestazione da cui la domanda di transazione deve essere corredata, il comma 5 aggiunge che tale attestazione «relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili» (e non solo, quindi, rispetto alla liquidazione, come dispone il comma 1 con riferimento all'ipotesi concordataria). Pertanto il legislatore, quando ha ritenuto opportuno disciplinare, con riferimento alla transazione connessa a un accordo di ristrutturazione dei debiti, un profilo della stessa (per di più meno rilevante di quello che attiene al pagamento di uno dei debiti fiscali principali qual è quello relativo all'Iva) mutando le disposizioni recate dal comma 1 con riferimento al concordato preventivo, ha ritenuto di doverlo fare espressamente. Ne discende che, in assenza di una differenziata previsione legislativa sul soddisfacimento del debito Iva, il trattamento di quest'ultimo non può essere fondato su regole diverse a seconda dell'istituto cui la transazione fiscale è connessa.

Compatibilità con il diritto Ue

Le norme che disciplinano l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis consentono, come quelle relative al concordato, il rispetto dei presupposti stabiliti dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza del 7 aprile 2016 ai fini della compatibilità della falcidia dell'Iva con il diritto europeo.

Infatti:

- è anche in questo caso prevista l'attestazione, da parte di un professionista indipendente, della convenienza dell'offerta formulata all'Amministrazione finanziaria rispetto ad altre soluzioni in considerazione del valore delle attività del debitore;
- è consentito al Fisco contestare l'importo dei debiti rappresentati dal contribuente;
- l'agenzia delle Entrate ha la facoltà di non approvare la proposta di transazione fiscale, senza dover subire le decisioni della maggioranza dei creditori, e ciò a differenza di quanto accade nel concordato preventivo, usufruendo pertanto, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, persino di garanzie maggiori di quelle di cui gode nella procedura concordataria, con riguardo alla quale la falcidiabilità dell'Iva non è stata messa in discussione.

Convenienza per l'Erario

Non c'è alcun motivo di carattere generale che giustifichi un trattamento differenziato del debito Iva. È vero, come detto, che gli effetti della transazione fiscale possono prodursi nel concordato preventivo anche con il voto contrario del fisco, mentre questi effetti si generano nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti solo con l'approvazione della proposta da parte dell'agenzia delle Entrate. Tuttavia, questo non significa che il Fisco possa decidere senza criteri oggettivi, dovendo invece valutare la transazione prospettatagli dai contribuenti in base alla oggettiva convenienza che presenta per l'Erario, rispetto a quanto quest'ultimo potrebbe ricevere tramite altre soluzioni praticabili, e non in base al mero fatto che il debito Iva sia o non

Peso:19%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

sia pagato integralmente. Conseguentemente, se è più conveniente rispetto a qualsiasi alternativa, la proposta deve essere accolta anche se l'Iva è falcidiata, mentre deve essere rigettata se non è conveniente, nonostante l'Iva sia pagata per intero. La circolare 16/E/2018 ha chiarito ora che l'Iva è sempre falcidiabile: in qualsiasi tipo di concordato, come nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'imposta è falcidiabile secondo i principi fissati dalla Corte di giustizia Ue

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento ad uso esclusivo del committente

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:14
Foglio:1/2

L'APPROFONDIMENTO DEL LUNEDÌ
Agevolazioni

Le ricadute tributarie delle opere realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo
La violazione va accertata dagli uffici comunali anche in caso di interventi in edilizia libera

L'abuso edilizio mette i bonus in fuorigioco

Pagina a cura di
Claudio Demaria
Silvio Rivetti

Dalla disciplina urbanistica a quella fiscale. Quando e come le irregolarità possono far saltare le agevolazioni fiscali? Il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) qualifica come abuso edilizio l'intervento realizzato in assenza del necessario titolo abilitativo o in totale difformità da esso (articoli 31 per il permesso di costruire e 37 per la Scia), in variazione essenziale (articolo 32 per il permesso) o in parziale difformità (articoli 34 e 37). Il tutto, salva la possibilità di sanatoria nel caso della cosiddetta "doppia conformità" dell'opera edilizia, con riguardo alle norme vigenti sia al momento dell'intervento, sia a quello di presentazione dell'istanza (ex articoli 36 per il permesso e 37 per la Scia).

Per l'articolo 49 del Testo unico, gli interventi abusivi comportano la decadenza dalle relative agevolazioni fiscali in soli tre casi:

- se le opere sono state realizzate in assenza del titolo edilizio necessario;
- se il titolo è stato annullato;
- se le opere contrastano con il titolo per mancato rispetto delle destinazioni d'uso e degli allineamenti indicati nei piani regolatori, con esclusione della parziale difformità che non raggiunge la soglia di cui all'articolo 34, comma 2-ter, dello stesso Testo unico. Non rileva né urbanisticamente né fiscalmente, infatti, la violazione di altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta non eccedente il 2% delle misure prescritte con riguardo alle singole unità immobiliari.

Le detrazioni a rischio

Il profilo più rilevante è quello delle detrazioni Irpef connesse al recupero del patrimonio edilizio esistente (articolo 16-bis Tuir), al bonus mobili, all'ecobonus (che si può configurare anche quale detrazione Ires utilizzabile da imprese e società) e, per le spese sostenute quest'anno, al bonus verde del 36% che agevola la risistemazione a verde.

Tali detrazioni potranno essere recuperate dalle Entrate se gli interventi abusivi sono stati realizzati in difformità dal titolo, quanto meno in termini di variazione eccedente il 2% delle misure; oppure, se il titolo abilitativo, quando prescritto, è mancante.

Un caso classico è quello dell'ampliamento abusivo dell'immobile demolito, che avrebbe dovuto essere ristrutturato nel rispetto della volumetria precedente. Per il Fisco, come del resto per la giurisprudenza amministrativa e penale, in coerenza alle regole dell'articolo 3 del Testo unico, l'abuso edilizio qualifica l'intero edificio come «nuova costruzione» e, in quanto tale, determina l'integrale decadenza dalle detrazioni Irpef. Viceversa, l'indebito ampliamento dell'edificio ristrutturato, ma non previamente demolito, fa venir meno i bonus relativi ai soli lavori di ampliamento (circolari 36/E/2007 e 39/E/2010).

L'attività edilizia libera

Un'altra ipotesi frequente è quella in cui i lavori agevolati eseguiti dal contribuente ricadono nell'attività edilizia libera. Si pensi all'installazione di un servoscala in un'abitazione monofamiliare, alla tinteggiatura dell'androne condominiale o all'installazione di un pannello solare fotovoltaico al di fuori di un centro storico. Tutte opere che non richiedono titoli abilitativi, come precisato anche dal "glossario" del Dm delle Infrastrutture 2 marzo 2018 (Gazzetta ufficiale 81 del 7 aprile scorso). In questi casi, il provvedimento del direttore delle Entrate del 2 novembre 2011 (prot. 149646) impone al contribuente di conservare un'autocertificazione (ex articolo 47 del Dpr 445/2000) con cui attesta la data di inizio lavori e il fatto che gli interventi sono agevolabili.

In queste situazioni, l'eventuale decadenza dai bonus richiederà che, in seguito ai controlli degli uffici comunali, sia possibile "smentire" quanto autocertificato.

I lavori sulla «prima casa»

Sotto un altro profilo, l'incrocio tra le norme edilizie e quelle fiscali emerge nel caso dell'acquisto dell'immobile con agevolazione prima casa, a cui seguano, in data successiva, opere edilizie abusive. Secondo la Cassazione, tale intervento non giustifica la decadenza dall'agevolazione, poiché, alla data di registrazione dell'atto, l'abuso non era realizzato né in carenza di titolo né in contrasto con esso (né sulla base di un titolo poi annullato): e, quindi, non si colloca in una delle tre casistiche "tipiche" di abuso edilizio fiscalmente rilevante secondo l'articolo 49 citato in precedenza (Cassazione 4351/2016 e 4669/2014).

Allo stesso modo, la giurisprudenza, questa volta di merito, ha negato la decadenza laddove l'edificio, costruito in conformità al titolo e poi interessato da nuovo titolo edilizio per le varianti, riscontri un intervento abusivo, ma di lieve entità (Ctr Emilia Romagna 42/14/2008).

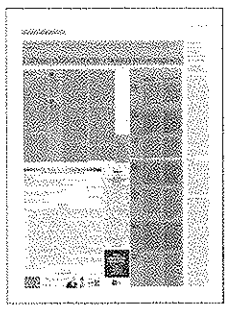

Peso:47%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

SICUREZZA ED EFFICIENZA
Molte opere agevolate al 50% sono detraibili a prescindere dalla categoria edilizia: tra le altre, sicurezza, prevenzione atti illeciti, risparmio energetico

3 MESI
È il termine (ordinatorio) entro il quale il Comune deve segnalare al Fisco ogni inosservanza della normativa edilizia che possa comportare la decadenza dai bonus fiscali

IL NODO DELLA MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria (che ricade nell'attività edilizia libera) non è agevolata per opere su singole unità immobiliari se non è parte di lavori più pesanti

GLI ESEMPI

	LA VIOLAZIONE URBANISTICA	LE CONSEGUENZE FISCALI
Lavori sul tetto e bonus del 50%	Lavori di sopraelevazione di una falda del tetto, con parziale difformità rispetto al titolo abilitativo, non demolibile senza pregiudizio della parte conforme. Richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria (cosiddetta "fiscalizzazione") ex articolo 34, comma 2, Dpr 380/2001	**Poiché la "fiscalizzazione" non equivale a sanatoria, si ha la decadenza dai benefici fiscali della detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio esistente (articolo 16-bis Tuir): circolare 7/E/2018**
Prima casa e veranda abusiva	Su un immobile acquistato con i benefici prima casa, viene in seguito realizzata una veranda che richiede il permesso di costruire e dunque realizzata senza titolo, in base all'articolo 31, Dpr 380/2001. Il manufatto è suscettibile di demolizione, salva la possibilità di sanatoria	**Non si verifica un'ipotesi di decadenza dall'agevolazione prima casa, poiché, alla data di registrazione dell'atto, l'abuso non risultava realizzato né in carenza di titolo né in contrasto con esso, né sulla base di un titolo successivamente annullato**
Alt al 50% per tutto l'edificio	In fase di ristrutturazione viene realizzato un ampliamento abusivo, tramite demolizione e ricostruzione, senza permesso di costruire e dunque senza titolo (ex articolo 31 del Dpr 380/2001). In linea di massima, l'abuso non è regolarizzabile mediante sanatoria	**L'assenza del prescritto titolo abilitativo e la realizzazione di opere difformi dal titolo (e insanabili) comportano la decadenza dalla detrazione Irpef ex articolo 16-bis del Tuir, con riguardo all'intero edificio**

Abuso limitato alla parte ex novo	Durante una ristrutturazione viene realizzato un ampliamento abusivo, senza previa demolizione. L'abuso può dare luogo, a seconda dell'entità dell'ampliamento, a difformità totale o parziale, in base agli articoli 31 e 34 del Dpr 380/2001. In linea di massima, non sanabile	**In questo caso, la decadenza dalla detrazione del 50% riguarda solo le spese sostenute per i lavori relativi all'ampliamento. Eventuali altre spese sostenute sulla parte già esistente (e non ampliata) potrebbero salvare la detrazione**
Prima casa e permesso annullato dopo il rilascio	Un permesso di costruire, regolarmente rilasciato, viene annullato successivamente alla costruzione. Ex articolo 38 del Dpr 380/2001, è possibile applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione. Tale sanzione equivale a sanatoria, per espressa previsione dell'articolo 38, comma 2, del Dpr 380.	**Se la costruzione in oggetto riguarda una prima casa, entro un anno dalla cessione infraquinquennale dell'immobile a uso abitativo già acquistato con l'agevolazione prima casa, la natura di sanatoria del pagamento della sanzione pecuniaria impedisce la decadenza dall'agevolazione (articolo 60, comma 4, Dpr 380/2001).**
La riduzione di volume	Un privato realizza una demolizione e ricostruzione con diminuzione della volumetria preesistente. Per la giurisprudenza amministrativa, tale diminuzione non è ostativa alla riconducibilità dell'intervento alla ristrutturazione edilizia. Il rispetto della volumetria è da intendersi infatti come «limite massimo» di edificabilità	**Non c'è ipotesi di decadenza dalle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, ex articolo 16-bis del Tuir, in presenza di diminuzioni o non di ampliamenti volumetrici. La ristrutturazione, infatti, non può qualificarsi come ipotesi di «opera difforme», urbanisticamente sanzionabile**
Omesso invio alla Asl	In un condominio sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria (ristrutturazione di androne e locale pattumiere, con intervento sull'impianto elettrico). L'amministratore ha curato la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata al Comune, ma ha omesso l'invio della comunicazione alla Asl, che nel caso specifico sarebbe stata obbligatoria	**Sotto il profilo edilizio e urbanistico non ci sono irregolarità, perché l'amministratore ha inviato la comunicazione allo sportello comunale per l'edilizia, conservandone copia. Il mancato invio della comunicazione alla Asl, però, è un'omissione che può comportare la decadenza dalla detrazione ed è rilevabile direttamente dalle Entrate in sede di controllo automatizzato**

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

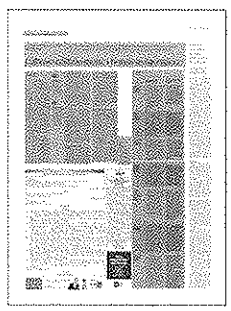

Telpress Servizi di Media Monitoring

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

LE «CORREZIONI»

Detrazioni blindate dalle istanze di sanatoria

La «fiscalizzazione» non produce effetti sotto il profilo tributario

La violazione edilizia non comporta conseguenze fiscali se sanabile o sanata, stando al disposto generale dell'articolo 50, comma 4, del Testo unico dell'edilizia. Tale norma prevede che il rilascio della sanatoria delle opere abusive (o, in via provvisoria, l'esibizione della domanda di sanatoria) produce automaticamente il venir meno dei provvedimenti di revoca o decadenza dei benefici fiscali, disposti in connessione all'abuso stesso.

Coerentemente, la più recente circolare 7/E/2018 conferma che è causa di decadenza dal beneficio della detrazione Irpef la non sanabilità delle opere edili irregolari. Al contrario, per quelle sanabili, la decadenza è esclusa a condizione che «il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti». Dunque, stando al dato testuale, non pare essere richiesto l'effettivo rilascio del provvedimento di sanatoria, come nel disposto dell'articolo 50 del Testo unico; né si accenna a meri "effetti provvisori" della domanda. In ogni caso, non pare che il Fisco sia titolato a entrare nel merito della legittimità della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale", che continua ad avere un certo credito nella prassi, estrinsecandosi anch'essa in un provvedimento di sanatoria acquisibile in sede di controllo da parte dei funzionari dello Sportello comunale per l'edilizia.

I profili Iva

Se dunque l'efficacia positiva della sanatoria edilizia in campo fiscale è indubbia in tema di agevolazioni Irpef e di imposta di registro, stando alla prassi erariale e all'articolo 50, comma 1, del Testo unico, qualche incertezza residua in punto Iva. Sul tema la Cassazione, con la sentenza 9383/2009, ha posto in dubbio che il provvedimento di sanatoria edilizia confermi "automaticamente" la spettanza dell'aliquota Iva agevolata del 4% (potendo comunque rilevare, tale provvedimento, quale mezzo di prova della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'aliquota ridotta).

Stop alla «fiscalizzazione»

Deve invece escludersi che possa dispiegare gli effetti fiscali propri della sanatoria il procedimento di "fiscalizzazione" dell'abuso di cui all'articolo 34, comma 2, del Testo unico: non concretizzandosi in un provvedimento di sanatoria accettabile da parte degli uffici finanziari (a meno di non dare credito all'isolata sentenza del Consiglio di Stato 1481/2017, che ha attribuito anche alla fiscalizzazione dell'abuso natura di sanatoria).

Resta fermo che la difformità dell'opera rispetto alla prescrizione urbanistica, così come la sua sanatoria, chiama in causa l'ufficio tecnico comunale competente. L'articolo 49 del Testo unico prevede l'obbligo in capo al Comune di segnalare al Fisco ogni inosservanza comportante decadenze fiscali, nei tre mesi successivi: un adempimento da espletarsi in un termine comunque ordinatorio, per pacifica giurisprudenza, che i Comuni italiani gestiscono in maniere differenti (nulla consta, invece, quanto alla perentorietà del termine di tre anni, decorrente dalla segnalazione comunale, che l'articolo 49 attribuisce al Fisco per recuperare le imposte derivanti dalle decadenze in esame).

La collaborazione dell'ente locale resta comunque imprescindibile, non spettando all'amministrazione finanziaria di contestare al contribuente presunte violazioni di leggi urbanistiche, il cui accertamento compete al Comune e il cui giudizio spetta alla giustizia amministrativa.

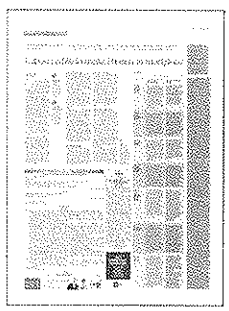

Peso:12%

Telpress Servizi di Media Monitoring

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:15
Foglio:1/2

Il cambio di regime Iva in corso d'anno chiede la compilazione del quadro VO

Paola Bonsignore
Gianluca Natalucci

Il contribuente che, a seguito di comportamento concludente nel corso del periodo d'imposta, dovesse avere la necessità di comunicare all'amministrazione finanziaria il cambio di regime applicato al fine della determinazione delle imposte Iva o dirette avrà l'obbligo di presentare il quadro VO «Comunicazione delle opzioni e revoche», allegandolo alla dichiarazione dei redditi nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale.

La norma

Il Dpr 442/1997, che regolamenta le modalità di esercizio delle opzioni in materia di Iva e di imposte dirette, se da un lato dispone che l'esercizio dell'opzione per un determinato regime è strettamente connesso al comportamento concludente tenuto dal contribuente nel corso del periodo d'imposta o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, dall'altro prevede un obbligo dichiarativo, seppur di natura formale, volto a portare l'opzione a conoscenza dell'amministrazione finanziaria.

Per adempiere a tale obbligo, l'articolo 2 del decreto dispone che il contribuente evidenzi l'opzione o la revoca nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata, ma, come specificato dalla circolare 209/E/1998, nel solo caso in cui fosse esonerato dalla sua presentazione potrà allegare il quadro relativo alle opzioni alla dichiarazione dei redditi e inviarla con le stesse modalità e termini previsti per tale adempimento, barrando una specifica casella del frontespizio del modello Redditi 2018 per segnalarne la presenza.

Le sezioni del quadro

Il quadro si compone di cinque sezioni:

- Sezione 1 «Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto» da utilizzare per comunicare l'adesione o meno alle disposizioni in tema di: detrazione per beni ammortizzabili; liquidazioni trimestrali; regimi particolari riservati al settore agricolo; opzione per l'applicazione separata dell'imposta in caso di esercizio di più attività; non fatturazione/registrazione delle operazioni esenti; modalità di applicazione dell'imposta per i contribuenti operanti nel settore dell'editoria o delle attività di intrattenimento o che eseguono acquisti/cessioni intracomunitari o operazioni rientranti nel regime speciale del margine, o cessione di oro da investimento o spettacoli viaggianti; affidamento a terzi della tenuta della contabilità; applicazione del regime di cassa.
- Sezione 2 «Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi» da utilizzare per comunicare l'adesione o meno alle disposizioni in tema di: regime di contabilità ordinaria per le imprese minori o esercenti arti e professioni; tenuta dei registri iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti per le imprese minori; determinazione del reddito per gli esercenti attività agricole e connesse.
- Sezione 3 «Opzioni e revoche agli effetti sia dell'Iva che delle imposte sui redditi» da utilizzare per comunicare l'adesione o meno alle disposizioni in tema di: determinazione forfettaria dell'Iva; determinazione dell'imposta con le modalità ordinarie da parte delle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo; determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari per coloro in possesso dei requisiti per accedere al regime fiscale forfettario o di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Inoltre, nell'ipotesi in cui volessero accedere alla contabilità ordinaria dovranno barrare le caselle VO20 (imprenditori) o VO21 (professionisti).
- Sezione 4 «Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti» interamente dedicata a tale settore al fine di evidenziare l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari ex articolo 4 Dpr 544/1999.
- Sezione 5 «Opzione e revoca agli effetti dell'Irap» nella quale i soggetti pubblici esercenti attività commerciale comunicheranno l'opzione, o revoca, della determinazione della base imponibile Irap ex articolo 10-bis, comma 2, Dlgs 446/1997.

Il contribuente, individuata la tipologia di opzione che disciplina la propria posizione, dovrà espletare il comportamento tenuto barrando la casella di «opzione» o «revoca».

DICHIARAZIONI

Le istruzioni da seguire se il mutamento è avvenuto senza avviso

Cinque sezioni per indicare le diverse opzioni; barrare la conferma o la revoca

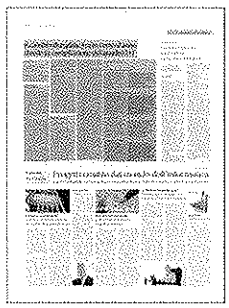

Peso:30%

Telpress Servizi di Media Monitoring

Le esperienze pratiche

Caso	Soluzione
IL QUADRO VO NEL MODELLO REDDITI	
Un professionista nel corso dell'anno ha effettuato solo operazioni esenti e decide di optare per la contabilità ordinaria. Rientrando in una ipotesi di esonero, non ha presentato il modello Iva e, quindi, non ha comunicato l'opzione.	**Per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale, il quadro VO deve essere trasmesso in allegato al modello Redditi, dovendo barrare nel frontespizio della dichiarazione dei redditi la specifica casella «quadro VO».**
DA FORFETTARIO A CONTABILITÀ ORDINARIA	
Un contribuente possiede i requisiti per applicare il regime forfettario ma, prevedendo per l'anno successivo un incremento dei ricavi tale da determinare comunque la fuoriuscita dal regime speciale, decide di optare per la contabilità ordinaria.	**In primis, occorre comunicare la scelta per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari (VO33). Dopo l'opzione, il contribuente potrebbe comunque applicare la contabilità semplificata, quindi compila anche il rigo VO20 (impresa) o VO21 (professionista) per scegliere la contabilità ordinaria.**
OMESSO QUADRO VO	
Un imprenditore in contabilità semplificata ha optato per il criterio delle registrazioni ex comma 5, articolo 18 Dpr 600/73, contabilizzando le fatture e le operazioni non rilevanti Iva, ma omettendo la compilazione del rigo VO26 del modello Iva 2018.	**Considerato che il contribuente ha tenuto un comportamento concludente (Dpr 442/97), non decade dall'opzione. Deve, però, presentare un modello Iva integrativo, versando la sanzione di cui all'articolo 8, Dlgs 471/97 ridotta per effetto del ravvedimento operoso.**
REVOCA DELL'OPZIONE	
Nel modello Iva 2015 un contribuente ha optato per il regime Iva per cassa ex articolo 32-bis Dl 83/2012. Nel 2017, considerato che è decorso il periodo minimo di permanenza, applica l'imposta nei modi ordinari senza però esercitare la revoca in VO.	**Il decorso del triennio non fa venire meno il regime speciale in quanto vincolante fino alla revoca. Il contribuente avrebbe dovuto compilare la casella 2 del rigo VO15, ma configurandosi il comportamento concludente può comunque ravvedere la propria posizione.**

PAROLA CHIAVE

Comportamento concludente

Con tale locuzione si indica qualunque atteggiamento tenuto dal contribuente nel corso del periodo d'imposta che, tacitamente, lascia presupporre, l'esistenza della volontà di applicare un determinato regime fiscale ai fini Iva o imposte dirette, il quale potrebbe non coincidere con quello ordinariamente previsto per la tipologia di attività svolta. Tale opzione tacita, oltre a produrre i suoi effetti, prevale anche sull'eventuale opzione esplicita effettuata nelle dichiarazioni da inoltrare all'agenzia delle Entrate.

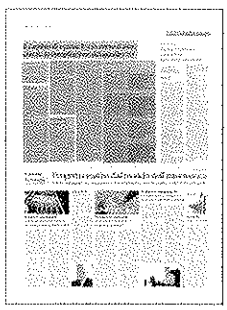

Peso:30%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
061-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:15
Foglio:1/1

Fisco Norme & Tributi

RISCHIO RIDOTTO

Il comportamento concludente salva dalle omissioni

Pierpaolo Ceroli
Agnese Menghi

La funzione svolta dal quadro VO è di notevole rilevanza considerato che è lo strumento tramite cui il contribuente comunica all'amministrazione finanziaria la scelta o la revoca di un particolare regime di determinazione dell'imposta. Tuttavia, la sua omissione non inficia la validità dell'opzione, tenendo presente che ciò che rileva ai fini dell'esercizio dell'opzione è il comportamento concludente del contribuente, come sancito dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 del Dpr 442/1997 secondo cui: «l'opzione e la revoca di regimi (...) si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili», ma «resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni».

Ciò che rileva, quindi, è il comportamento concludente che si configura quando il contribuente, a prescindere dalla comunicazione, effettua gli adempimenti che identificano in maniera inequivocabile il regime prescelto. Si pensi, ad esempio, alle imprese minori che adottano il criterio delle registrazioni ex comma 5, articolo 18 del Dpr 600/73, secondo cui vi è la presunzione che l'incasso/pagamento corrisponda al momento di contabilizzazione della relativa fattura.

In questa ipotesi, il comportamento del contribuente si desume dall'assenza delle registrazioni relative agli incassi e pagamenti delle operazioni rilevanti ai fini Iva. La circolare ministeriale 209/1998, individua anche le seguenti casistiche a supporto degli altri regimi inclusi nel quadro VO:

- l'istituzione dei registri Iva per i produttori agricoli;
- l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari da parte delle imprese spettacolistiche;
- l'utilizzo del regime di contabilità ordinaria da parte dei soggetti per i quali è previsto un diverso regime naturale (per esempio i professionisti);
- la liquidazione periodica dell'imposta secondo il metodo delle copie vendute per gli editori.

Di conseguenza, la mancata rappresentazione dell'opzione in dichiarazione non comporta l'inefficacia del regime prescelto, ma si considera comunque una violazione di carattere formale che deve essere regolarizzata. A tal fine, si ritiene che sia necessario presentare una dichiarazione integrativa nella quale il contribuente manifesti la volontà di aderire ad un particolare regime di determinazione dell'imposta.

Inoltre, secondo la circolare 209 la sanzione applicabile non è quella individuata per l'infedele dichiarazione, ma quella sancita per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 8 del Dlgs 471/1997, prevista in misura da 250 a 2.000 euro. Infine, potendo ricondurre l'omissione tra le violazioni tributarie, è possibile beneficiare delle riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso da applicare sul minimo edittale pari a 250 euro.

La sanzione effettivamente da versare, quindi, dipende dalla data di presentazione della dichiarazione e differirà a seconda del fatto che il contribuente avrebbe dovuto allegare il quadro VO al modello Iva o a Redditi.

In tema di sanzioni scatta il ravvedimento operoso con le riduzioni

Peso:12%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente
061-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:17
Foglio:1/2

La privacy impone il Registro dei dati nelle aziende con più di 250 dipendenti

Pagina a cura di
Daniele Colombo

Grandi aziende chiamate a redigere il Registro del trattamento dei dati. È uno degli adempimenti più importanti previsti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, in vigore dal 25 maggio. Ma in che cosa consiste il Registro e quale è il suo contenuto? Quali sono i soggetti aziendali obbligati a redigerlo e le modalità di aggiornamento?

Il contenuto del Registro

Il Registro è il documento che contiene le attività di trattamento dei dati, redatto preferibilmente in formato elettronico (ad esempio su un foglio excel) per facilitarne l'aggiornamento periodico. L'obbligo di tenuta e di aggiornamento grava sulle organizzazioni medio-grandi, ossia quelle con 250 o più dipendenti (articolo 30 del regolamento 679/2016).

Per le più piccole, il Regolamento Ue prevede un'esenzione limitata, stabilendo che queste debbano documentare i trattamenti solo se:

- sono suscettibili di comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone;
- non sono occasionali;
- coinvolgono categorie di dati particolari o dati relativi a condanne penali o dati giudiziari.

Ci sono, infatti, realtà che, sebbene abbiano meno di 250 dipendenti, trattano dati relativi, ad esempio, a clienti o dati personali relativi alle risorse umane, in maniera non occasionale. In questi casi, la non occasionalità del trattamento impone la tenuta del Registro.

Il «considerando» 75 del Regolamento specifica che i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di causare un danno fisico, materiale o immateriale (ad esempio, discriminazioni, furto o usurpazione d'identità). C'è poi un rischio se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza. Ancora, c'è un rischio se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare di minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

Le figure aziendali coinvolte

La responsabilità di redigere, aggiornare e tenere correttamente il Registro è in capo al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento.

Nelle aziende più strutturate e suddivise in dipartimenti, sarà possibile anche delegare uno o più soggetti interni che si occupino della registrazione e dell'aggiornamento di trattamenti specifici relativi alla propria area (ad esempio un modulo trattamenti dell'area marketing).

Le informazioni contenute nel singolo modulo di area potrebbero poi confluire nel Registro delle attività di trattamento centralizzato, il cui accesso potrebbe essere consentito solo al Titolare del trattamento e al Responsabile per la protezione dei dati (il Dpo), che, se presente, ha il compito di fornire assistenza nella redazione e di verificare la corretta tenuta dei registri.

Il titolare del trattamento, se la struttura organizzativa è particolarmente complessa, potrebbe anche incaricare con un atto scritto un responsabile della tenuta del Registro delle attività di trattamento. Le informazioni contenute nel registro devono essere periodicamente aggiornate per "fotografare" la situazione aziendale relativamente al trattamento dei dati personali. L'aggiornamento, pertanto, è richiesto ogni qual volta si verifichino rilevanti cambiamenti che incidono sui trattamenti dei dati personali. In altri termini, il Registro non è un documento statico, ma dinamico, da aggiornare tutte le volte che ci sono variazioni o modifiche relativamente al trattamento di dati personali. In caso di mancato rispetto degli obblighi di tenuta e aggiornamento del Registro, laddove obbligatorio, i titolari e i responsabili del trattamento potranno subire sanzioni amministrative molto pesanti, per importi fino a 20 milioni di euro o fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo.

PRIVACY

«Libro» anche per le Pmi sottosoglia con gestione continua di informazioni

Sanzioni fino a 20 milioni o fino al 4% del fatturato per chi non si allinea

Peso:30%

Il ritaglio fotocopia è stato rilasciato dal servizio clienti Telpress
Telpress Servizi di Media Monitoring

PAROLA CHIAVE

Gdpr

Il nuovo Regolamento Ue
«Gdpr» è la sigla che indica il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in inglese «General data protection regulation». È il Regolamento Ue 679 del 2016, in vigore dal 25 maggio, che punta a rafforzare la tutela dei dati personali dei cittadini europei e a rendere omogenea la normativa sulla privacy nella Ue. Dalla sua entrata in vigore, il Gdpr ha abrogato, in Italia, le norme del Codice per la protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), nelle parti con esso incompatibili.

LA BUSSOLA PER IL REGISTRO

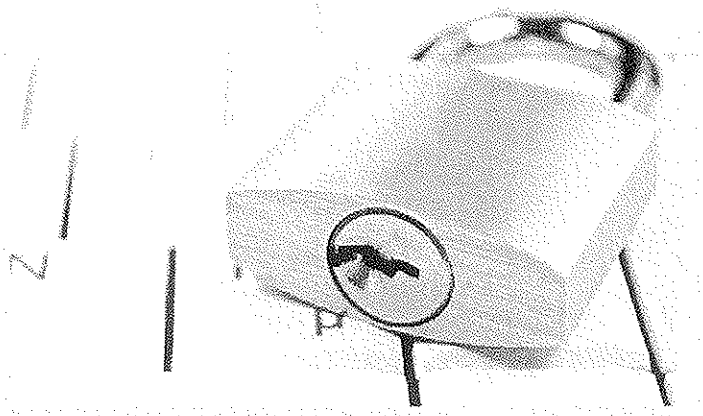

1. Chi deve tenere il Registro del trattamento dei dati
Il Registro deve essere tenuto dal titolare del trattamento dei dati e, se sono presenti, dal contitolare del trattamento o dal rappresentante del titolare del trattamento

2. Che cosa deve contenere
Il Registro deve contenere:
•il nome e i dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati
•le finalità del trattamento, che varieranno a seconda dalla tipologia di dato, relativi a dipendenti, fornitori e clienti
•le categorie di interessati al trattamento, ad esempio dipendenti, clienti, fornitori
•i destinatari della comunicazione dei dati
•l'eventuale trasferimento dei dati a Paesi terzi
•i termini di cancellazione dei dati
•le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate con l'obiettivo di tutelare i dati

3. La forma
Il Registro del trattamento dei dati deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico (in un foglio word, o excel)

4. Lo scopo del documento
Il registro deve:
•dimostrare che la gestione dei dati è conforme ai principi del Regolamento Ue 679/2016
•mettere a disposizione i dati necessari alle autorità di controllo

5. A quali reparti aziendali chiedere i dati
Coloro che redigeranno il Registro del trattamento dei dati, dovranno fare riferimento per le informazioni necessarie a diversi reparti aziendali:
•reparto commerciale
•reparto vendite
•amministrazione e controllo
•ufficio risorse umane
•reparto IT
•reparto sicurezza
•reparto marketing

Peso:30%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente
061-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:16
Foglio:1/1

L'avviso con verifica «a tavolino» deve essere preceduto dal Pvc

Marco Nessi
Roberto Torelli

Che si tratti di una verifica "a tavolino" o di un accesso nei locali del contribuente, nelle controversie che riguardano tributi armonizzati e non, la mancata redazione di un processo verbale di constatazione (Pvc) al termine della verifica, è causa di nullità dell'atto di accertamento. Lo ha ribadito la Ctr Lombardia 2506/9/2018 (presidente e relatore Micheluzzi).

Nel caso di specie, il contribuente presentava ricorso nei confronti di un atto risultante da indagini finanziarie, contestando, fra l'altro, la mancata redazione del Pvc da parte dell'ufficio dopo la richiesta di giustificazione dei movimenti bancari contestati. I giudici di primo grado non esaminavano neppure questa eccezione e rigettavano il ricorso. Il contribuente impugnava la sentenza, lamentando nuovamente l'assenza del Pvc. La Ctr ha riformato la decisione di primo grado e ha dichiarato la nullità dell'atto.

In particolare, i giudici di appello richiamano l'articolo 24 della legge 4/1929 secondo cui «le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale». Secondo la Ctr di Milano questa norma, tuttora vigente in quanto non abrogata dall'articolo 29 del Dlgs 472/97, prevede un obbligo generalizzato in capo all'ufficio di consegnare il Pvc al contribuente prima della notifica di un qualsiasi atto impositivo. Ciò vale anche nei casi dei cosiddetti accertamenti a tavolino, cioè effettuati senza l'accesso nei locali del contribuente.

Questo principio è giustificato dal fatto che il verbale è l'atto nel quale:
- da un lato, sono riassunte le modalità operative del controllo;
- dall'altro, sono constatate le violazioni delle norme tributarie.

Soltanto attraverso la formazione di un Pvc, infatti, è possibile assicurare il rispetto delle garanzie poste dall'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (diritto al contraddittorio), che consente al contribuente di formulare all'ufficio le proprie osservazioni e richieste prima della notifica (si veda anche la Ctr Lombardia 5538/2016).

Secondo i giudici milanesi, nel caso di specie non è rilevante che il contribuente potesse accedere all'istituto dell'accertamento con adesione, in quanto il contraddittorio deve essere garantito anche nella fase procedimentale in tutte le controversie che riguardano tributi armonizzati (Iva) e non, legati da matrice comune.

CONTRADDITTORIO

Il verbale va consegnato anche se non c'è stato ingresso nei locali

Per i giudici è irrilevante che il contribuente possa accedere all'adesione

L'ITER

1. La verifica
In caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, l'attività di controllo svolta dagli uffici dell'agenzia o dalla Guardia di finanza si conclude con la consegna di un processo verbale di constatazione (Pvc).

2. Il documento
È un atto endoprocedimentale con cui si chiudono la verifica e si formalizzano le contestazioni. Deve contenere l'indicazione delle persone intervenute, delle dichiarazioni ricevute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti si sono compiuti. Deve sempre essere letto e deve esserne rilasciata una copia al soggetto passivo che può scegliere se sottoscriverlo o meno.

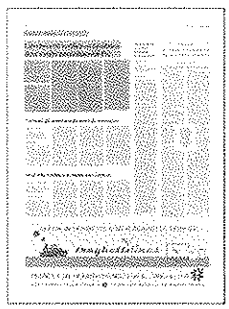

Peso:14%

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Guido Gentili
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:1,18
Foglio:1/2

NORME E TRIBUTI

RIFORMA TERZO SETTORE

Regimi non profit: il via libera Ue non è stato chiesto

La Commissione europea non ha mai ricevuto dal Governo italiano la (necessaria) richiesta di autorizzazione dei nuovi regimi fiscali agevolativi per gli enti non profit previsti dalla riforma del terzo settore. Lo confermano al Sole 24 Ore fonti della Commissione Ue e del ministero del Lavoro. Si sposta dunque in avanti l'attuazione delle nuove regole.

Valentina Melis *a pagina 18*

Norme & Tributi Giustizia e non profit

Non profit: sulla riforma non è stato chiesto il via libera della Ue

Valentina Melis

La Commissione europea non ha mai ricevuto dal Governo italiano la richiesta di autorizzazione dei nuovi regimi fiscali per gli enti non profit previsti dalla riforma del terzo settore. Lo confermano al Sole 24 Ore del Lunedì fonti della Commissione europea e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nonostante il Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) e il decreto di riforma dell'impresa sociale (Dlgs 112/2017) siano in vigore da un anno, la richiesta del via libera a Bruxelles, prevista da entrambi i provvedimenti, non è mai partita. La Commissione Ue deve infatti verificare che i regimi fiscali di favore previsti per gli enti del terzo settore siano compatibili con le regole del mercato interno. In particolare, non si possono applicare senza l'autorizzazione europea:

- il regime fiscale forfettario per gli enti del terzo settore non commerciali (articolo 80 del Codice);
- il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato (articolo 86 del Codice);
- il credito d'imposta riconosciuto alle banche che emettono titoli di solidarietà per finanziare il terzo settore e associano a queste emissioni donazioni per gli enti non profit;
- le agevolazioni fiscali sugli utili delle imprese sociali e a favore di privati e società che investono nelle stesse imprese sociali.

In pratica, quasi tutto il capitolo fiscale della riforma. Non solo: è subordinata all'autorizzazione Ue dei nuovi regimi fiscali anche l'uscita di scena delle Onlus. Le regole che disciplinano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (oltre 23mila) sono infatti abrogate dalla riforma, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale arriverà il via libera di Bruxelles (articolo 104, comma 2 del Dlgs 117/2017).

L'autorizzazione della Commissione non è stata chiesta dal precedente Governo, che ha varato la riforma, perché si attendeva l'emanazione dei decreti correttivi, da adottare dopo un confronto con gli operatori del non profit. Per adottarli, c'era un anno di tempo.

Nel frattempo, però, è cambiato il Governo. Il decreto correttivo della disciplina dell'impresa sociale è stato adottato il 17 luglio. Il decreto correttivo del Codice del terzo settore, però, dovrebbe essere adottato entro il 3 agosto, con tempi ormai stretti: scade venerdì, infatti, il periodo di 12 mesi previsto per le modifiche.

Il tentativo di "allungare" questo termine di quattro mesi, con un disegno di legge di iniziativa dei senatori Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli, approvato rapidamente al Senato il 19 luglio, è naufragato per l'impossibilità della Camera di licenziare il testo in tempi altrettanto veloci. È mancato infatti l'accordo nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio per assicurare al Ddl una corsia breve.

A questo punto, il Governo potrebbe approvare entro venerdì il testo del decreto correttivo "ereditato" dal precedente esecutivo, sul quale sono stati già acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, entrambi con diverse proposte di modifica. Tra queste, la concessione agli enti del terzo settore di sei mesi in più per adeguare i propri

Peso:1-2%,18-12%

Telpress Servizi di Media Monitoring
0621-142-089
Il presente documento ad uso esclusivo del committente

statuti alla riforma, rispetto alla scadenza del 3 febbraio 2019. Oppure, può far scadere la delega e mantenere per il momento il Codice così com'è.

TERZO SETTORE

Senza il sì di Bruxelles non possono partire i nuovi regimi fiscali

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

la Repubblica
AFFARI&FINANZA
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 400.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:1,8
Foglio:1/2

Riforma Bcc e la paura del "too small to fail"

Francesco Capriglione *

Accogliendo la mozione di una forza politica della maggioranza, il governo ha incluso nel decreto milleproroghe una moratoria di alcuni mesi per la piena efficacia della riforma delle Bcc, accompagnata da ritocchi a quest'ultima per vero poco significativi. Da qui la prospettiva di avviare comunque un processo che sottoponga ad ampia rivisitazione la legge n. 49 del 2016, in linea con le indicazioni della nominata mozione secondo cui i caratteri strutturali dei gruppi cooperativi annullano «del tutto la valenza territoriale del sistema mutualistico».

Detta mozione non determina "incertezze" come sostenuto da quanti trascurano le motivazioni che, sul piano tecnico giuridico, non danno adito a dubbi in merito alla perdita della funzione localistica da parte delle Bcc.

segue a pagina 8

Riforma Bcc e il peso del "too small to fail"

Francesco Capriglione *

segue dalla prima

Infatti il possibile snaturamento del credito cooperativo causato dalla costituzione di gruppi nazionali, rende necessario un intervento normativo che riaffermi la specificità operativa delle Bcc, segnando una svolta positiva nel recupero dei valori della cooperazione nel settore bancario. Ciò posto, vanno evidenziati gli orientamenti espressi dai vertici della categoria, dal Governatore della Banca d'Italia e dallo stesso ministro dell'Economia. I primi - in una logica di autoconservazione del proprio potere - appaiono non disposti a perdere le conquiste conseguibili mediante l'occupazione di ruoli centrali nella nuova figura societaria del gruppo cooperativo. Ciò nella consapevolezza che, grazie alla struttura dei gruppi, sarà per loro possibile addivenire ad un più pregnante controllo sulle Bcc, attraverso la sostanziale eterogestione di queste ultime riconosciuta alla capogruppo dalla nuova normativa. Da qui il tentativo di rappresentare un'idilliaca, volontaria adesione delle Bcc ai costituendi gruppi nazionali.

In un'analoga prospettiva di pieno sostegno alla riforma, il Governatore Visco, nell'intervento all'assemblea dell'Abi, ha richiamato le «sinergie di costo e di ricavo di cui i singoli membri si avvantaggeranno» grazie alla riforma, ribadendo che «dal sistema di garanzia solidale del gruppo deriveranno possibilità di rilancio efficaci e tempestive per le Bcc più deboli». Non v'è dubbio che, confermando la linea tenuta nell'iter parlamentare della legge n. 49, la Banca d'Italia ravvisa nelle soluzioni normative di questa la via d'uscita dalle gravose problematiche poste dalla situazione di dissesto in cui versa un cospicuo numero di appartenenti alla categoria. È evidente come, in tale contesto, non sia dato eccessivo rilievo al fatto che il perseguimento di detta finalità finisca col sacrificare l'essenza cooperativa faticosamente preservata dal legislatore italiano da oltre un secolo.

Il ministro Tria, facendo leva sull'«ampia adesione» data alla riforma dalle Bcc, ha posto in correlazione l'esigenza di non azzerarla con il rispetto della certezza del diritto, manifestando per tal via l'intento di limitare eventuali interventi correttivi a semplici ritocchi della normativa vigente, donde l'esclusione che i criteri fondanti della riforma (come l'obbligo di adesione) possano essere pretermessi. È un'interpretazione poco condivisibile del principio sopra richiamato: prescindendo da ogni valutazione in ordine alla sostanziale diversità di tale posizione dal più ampio impegno assunto dal premier Conte nel discorso programmatico, si riduce la forza prescrittiva del menzionato principio alla mera indicazione di un *quieta non movere*, cui è sottesa la rinuncia a verificare, a rivedere ciò che il regolatore ha disposto, optando per una staticità disciplinare che è contraria alla dinamica creativa del diritto. Non si valuta, inoltre, se quell' «ampia adesione» a base delle sue considerazioni sia stata spontanea o piuttosto indotta dalla necessità di aderire per non rinunciare ad esistere. È un modo riduttivo di interpretare il cambiamento di cui le nuove forze politiche si fanno assertrici.

È evidente come il problema dell'eventuale rivisitazione della legge n. 49 assuma carattere essenzialmente politico in quanto gli attori della riforma sono mossi dalla preoccupazione di evitare il dissesto di alcune banche. Si trascura che l'appartenenza all'Ue impone la piena adesione alla logica del mercato, anche quando ciò richiede l'applicazione di procedure estintive. È evidente come, nel caso di specie, le ragioni della realpolitik hanno avuto la prevalenza su quelle del giusto diritto (relegate in ambito circoscritto al solo dibattito teorico). Quel che preme sottolineare è la rinuncia a percorsi alternativi per preservare il carattere identitario della categoria; ci si riferisce all'adozione di meccanismi di tipo solidaristico diversi dal cross guarantee scheme (rete di garanzie incrociate che lega le sorti finanziarie della capogruppo e delle Bcc aderenti a protezione della solvibilità complessiva del gruppo cooperativo) e tuttavia in grado di realizzare gli stessi obiettivi.

Al riguardo, viene in considerazione l'*Institutional Protection Scheme* articolazione organizzativa volta a pre-

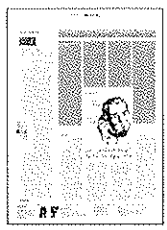

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
041-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

servare il localismo ed a rafforzare la solidità finanziaria degli appartenenti alla rete. Esso consente di sollecitare «il reciproco sostentamento attraverso la mera affiliazione degli stessi a un organismo centrale della categoria in grado di soddisfare le condizioni richieste dagli artt. 10 e 113, par. 7, del Crr», come ha puntualizzato Andrea Sacco Ginevri analizzando il gruppo bancario cooperativo. In subordine, potrebbero essere rivisitate la struttura e la funzione del cd. Fondo temporaneo previsto dalla legge n. 49, finalizzato al sostegno dei processi di consolidamento e di concentrazione delle banche consorziate. Un eventuale ampliamento dei relativi interventi nei confronti di banche in crisi renderebbe possibile, senza alterare la natura delle Bcc, l'attivazione di forme di solidarietà all'interno della categoria. E allora ben venga una significativa rivisitazione della legge n. 49, sì da preservare i valori del localismo e della mutualità cooperativa, rispettando la volontà degli enti destinatari della nuova regolazione. Diversamente, troverà nuova conferma la nota affermazione di Giolitti: «Se un sarto vuole cucire un abito ad un gobbo deve tener conto della gobba, altrimenti non riesce a farlo».

* *Ordinario di Diritto dell'Economia all'Università Guglielmo Marconi di Roma*

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:2
Foglio:1/1

Primo piano La tv di Stato

Nessun chiarimento sulla scelta di Foa presidente. Azzurri infuriati Mulè: non c'è alcun «do ut des». E in Vigilanza mancano i voti per il sì

Il centrodestra spaccato sulla Rai

ROMA Per tutto il giorno si è atteso un contatto chiarificatore fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Dalle parti di Arcore si aspettavano una telefonata «riparatoria» da parte del ministro dell'Interno per ricucire il filo con le truppe azzurre dopo il blitz sulle nomine Rai. In particolare lo stato maggiore forzista contesta la decisione di indicare come presidente della Rai Marcello Foa, ex caporedattore del *Giornale*, ma, è l'accusa, «con un profilo non di garanzia e scelto senza consultarci».

Per essere eletto, Foa ha bisogno dei voti della Lega, del M5S e di quelli di altri 6-7 commissari dell'opposizione. Per i Pd e Leu è «no» su tutta la linea e anche Forza Italia, ad oggi, non intende sostenere il presidente sovranista sostenuto dalla Lega e dai grillini.

Le truppe berlusconiane sono infuriate. Annamaria Bernini, capogruppo dei senatori, la mette così: «Quanto agli assetti dei vertici Rai, in commissione parlamentare di Vigilanza diremo no ad ogni logica spartitoria ed antidemocratica». La posizione degli azzurri non cambierebbe nemmeno se Salvini mettesse sul tavolo una contropartita, assicura il capogruppo in Vigilanza Giorgio Mulè: «Non c'è alcun *do ut des*».

Contro la nomina di Foa, Leu e Pd rinnovano l'appello a Forza Italia a esprimere voto contrario. I dem sono pronti ad alzare le barricate «con azioni clamorose» se Foa dovesse ricevere il lasciapassare della Vigilanza. Davide Faraone, renziano, si rivolge agli azzurri «affinché si impedisca che il portavoce dei nazionalpopulisti che prova fastidio per la democrazia, che attacca il presidente Mattarella, che propende per i no vax, possa essere eletto presidente della più importante industria culturale del Paese».

Riccardo Laganà, membro del cda eletto dai dipendenti Rai, polemizza con l'esecutivo gialloverde: «Noi non siamo né lottizzati né parassiti. La quasi totalità dei dipendenti Rai, sono invece gli anticorpi di un sistema immunitario ben collaudato». Gli fa eco il segretario dell'Fnsi Raffaele Lorusso: «Nella Rai legastellata è già tempo di liste di proscrizione. L'invettiva del vicepremier Luigi Di Maio contro "raccomandati e parassiti" lascia presagire tempi difficili».

Quando mancano ormai due giorni alla seduta della commissione di Vigilanza Rai, che dovrà ratificare con una maggioranza vincolante di due terzi il nome del presidente, intanto, riemerge da Youtube una lunga dichiarazione rilasciata a maggio al network sovranista Byoblu: in quell'occasione Marcello Foa, interpellato come «massimo esperto» di manipolazione, pur con una premessa cautelativa assecondò l'accusa rivolta da Byoblu al Quirinale di aver veicolato «correzioni» in senso europeista del discorso pronunciato dal presidente incaricato Giuseppe Conte.

Il Colle reagì definendo il video nel suo complesso «falso, diffamatorio e gravemente lesivo dell'immagine della presidenza della Repubblica».

Giuseppe Alberto Falci
Dino Martirano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nodo

- Dopo l'indicazione da parte del ministero dell'Economia, per rivestirsi come presidente della Rai Marcello Foa deve ottenere il via libera della commissione di Vigilanza
- Per l'ok serve una maggioranza dei due terzi. Ai voti di M5S e Lega si devono aggiungere quelli di Pd e FI. Ma centrodestra, per ora, finito detto no

L'appello del Pd
Faraone a FI: fermiamo la nomina del portavoce dei nazional-populisti

Il video
Rispunta un video con il giornalista che il Colle definì «diffamatorio e gravemente lesivo»

60
i giorni trascorsi dall'inizio dell'incarico al Viminale di Matteo Salvini, che con la squadra di governo ha giurato al Colle il 1° giugno

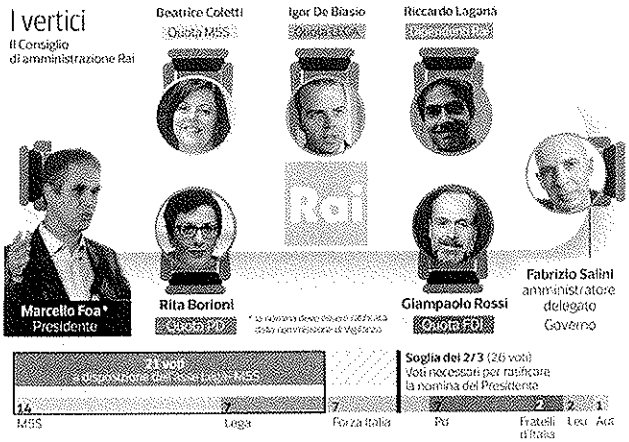

Peso:47%

Telpress Servizi di Media Monitoring

075-116-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

CORRIERE DELLA SERA

Sezione:POLITICA NAZIONALE

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:7
Foglio:1/2

PRIMO PIANO

Tria frena sul «piano» Di Maio: avvio graduale per le misure

Flat tax, reddito di cittadinanza e pensioni: i vincoli da debito e margini Ue

Il retroscena

di **Enrico Marro**

ROMA La parola d'ordine al ministero dell'Economia è «avvio» o, se si preferisce, «gradualità». Il ministro Giovanni Tria non vuole commentare l'intervista del vicepremier e capo dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, che ieri sul *Corriere* ha intimato: «Reddito di cittadinanza e flat tax insieme alla abolizione della legge Fornero sono emergenze sociali. Si devono realizzare il prima possibile. Anzi, subito». Replicare, del resto, significherebbe rendere ancora più difficile la ricerca di un compromesso sulla legge di Bilancio che il governo presenterà a metà ottobre. Compromesso che appunto può avvenire solo lungo la strada della gradualità: si «avviano» le misure nel 2019, ma piano, secondo i margini che Tria riuscirà a ottenere dalla commissione europea e fermo restando che non si può compromettere la credibilità dell'Italia sui mercati circa la sua capacità di rimborsare i titoli del debito. Che, ha detto Tria in Parlamento, dovrà continuare a scendere. Numeri e tendenze che verranno inseriti nella nota di aggiornamento al Def, il Documento di economia e finanza, che il governo presenterà entro il 27 settembre. Documento che purtroppo dovrà anche correggere leggermente al ribasso le stime di crescita del Pil. Certo, Tria sa che c'è un «contratto di governo» da rispettare su flat tax, reddito di cittadinanza e pensioni. Ma queste riforme non è scritto che si debbono fare tutte insieme nel 2019: a parte i costi insostenibili, non sarebbe tecnicamente possibile.

Riordino dell'assistenza

Lo stesso Di Maio, per esempio, ha sempre detto che sul reddito di cittadinanza si partirà col rafforzamento dei centri per l'impiego. Quindi, nel 2019, si farà questo, dove tra l'altro, osservano al Tesoro, si possono spendere i fondi europei e nel frattempo si studierà quella «ricomposizione» delle voci di spesa per l'assistenza cui lo stesso Tria ha accennato in Parlamento. Significa che gran parte delle risorse per il reddito di cittadinanza (a regime 15 miliardi l'anno) arriverà da un riordino delle voci di spesa ora destinate al Rei, il reddito di inclusione, e alle altre prestazioni per i poveri e i disoccupati.

Forfait per le partite Iva

Anche la flat tax potrà essere solo «avviata» nel 2019. La riforma, se attuata tutta in una volta, potrebbe aprirebbe immediatamente un buco nel gettito di almeno 30 miliardi.

Bisognerà invece procedere con i piedi di piombo. Si stanno studiando alcune ipotesi, per un costo di 4-5 miliardi al massimo. La prima prevede un allargamento del regime forfettario che già fissa un'aliquota del 15% (il 5% per le start up) per i professionisti con ricavi annui fino a 30 mila euro e per gli autonomi fino a 50 mila euro. La Lega ha presentato una proposta di legge che estende il regime del 15% a tutte le partite Iva fino a 100 mila euro. I beneficiari salirebbero da 900 mila a 1,7 milioni. L'altra ipotesi, che non necessariamente esclude la prima, prevede che nel 2019 si riducano da 5 a 4 le aliquote Irpef, accorpando gli scaglioni centrali (28-55 mila euro e 55-75 mila) su un'aliquota del 36% (invece delle due attuali del 38 e 41%). Ne beneficerebbero 9 milioni di contribuenti su 40. Anche questo un primo passo per arrivare, entro la legislatura, alle due aliquote del 15% (per i redditi fino a 80 mila euro) e del 20%. Le risorse si potrebbero trovare in parte sfoltendo la giungla delle agevolazioni, a partire dai «sussidi ambientalmente dannosi» (diesel e altro), che per i tecnici del governo valgono in tutto 17 miliardi l'anno.

Lo scoglio pensioni

Restano le pensioni. Forse lo scoglio maggiore. Politicamente, perché mentre per Lega e 5 Stelle smontare la Fornero è una priorità, la com-

Peso:60%

Telpress Servizi di Media Monitoring

missione Ue e i mercati sono in allarme. E per la spesa, che potrebbe salire di 20 miliardi l'anno. Ma secondo la Lega, facendo quota 100 (in pensione con 64 anni e 36 di contributi), possono bastare 5 miliardi, tenendo conto che non ci sarebbe più l'Ape sociale mentre altre risorse potranno arrivare da un nuovo contributo di solidarietà sulle pensioni alte.

In ogni caso, anche la politica dell'«avvio» deve fare i conti con una manovra 2019 già ipotecata per 20-25 miliardi tra disinnesco dell'aumento Iva (12,5 miliardi), aumento dello spread (più interessi per 3-4 miliardi), frenata del Pil (minori entrate per 2-3 miliardi), missioni militari e altre spese indifferibili (3 miliardi, senza contare che ci sarebbe da rinnovare anche il contratto degli statali). Con questa base di partenza, difficile fare grandi progetti. Poi, con le elezioni europee del 2019, tutto potrebbe cambiare: se vincessero i populisti, se arrivasse una diversa commissione... Se prima non arriva una tempesta finanziaria.

Chi è

Giovanni Tria, 69 anni, economista e docente universitario, è ministro dell'Economia dal primo giugno scorso

15

miliardi di euro l'anno sono le risorse necessarie per il reddito di cittadinanza, a regime. Potrebbero arrivare da un riordino delle voci di spesa oggi destinate al Rei, il reddito di inclusione

I nodi sul tavolo del governo

Le Grandi opere

Tav: i fronti opposti
La linea ferroviaria Torino-Lione, la cui realizzazione è cominciata nel 2011, è ritenuta strategica dalla Lega, ma è avversata dai 5 Stelle. «La Tav è nel contratto di governo e c'è scritto che va ridiscussa. Il ministro Toninelli a breve incontrerà il suo omologo francese», ha dichiarato ieri al *Corriere* il vicepremier Luigi Di Maio.

Tap: divergenze e rischi per l'Italia
Anche sul Tap, il gasdotto tra l'Azerbaigian e l'Europa, con approdo in Puglia, Lega e 5 Stelle si dividono. Di Maio dice che prima di intervenire è necessario un confronto con le comunità locali, il Carroccio invece non vuole fermare i cantieri. In caso di rinuncia l'Italia rischierebbe una penale fra i 40 e i 70 miliardi di euro.

Ilva, Lega: chiusura «impensabile»
Il ministro del Lavoro Di Maio di recente ha rimesso in discussione la gara con la quale nel 2017 l'acciaieria è stata aggiudicata al gruppo ArcelorMittal. La Lega si oppone a qualsiasi progetto di chiusura dell'azienda, che invece periodicamente riemerge fra i 5 Stelle. Salvini però la reputa «impensabile».

Il decreto Dignità

Voucher: 5 Stelle decisi a blindare
Sui voucher la Lega avrebbe voluto accogliere maggiormente le richieste delle imprese, ma si è dovuta fermare davanti alla posizione del vicepremier e «padre» del decreto Dignità, Luigi Di Maio, deciso a blindare il testo. I 5 Stelle sono favorevoli all'uso dei voucher limitatamente ai settori agricoltura e turismo.

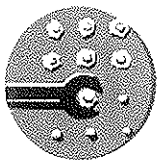

Il braccio di ferro sui contratti
Il Carroccio spinge anche per intervenire sulle limitazioni ai contratti a termine previste dal decreto Dignità. Una «stretta» che ha suscitato le proteste degli imprenditori del Veneto, una regione in cui alle ultime elezioni politiche la Lega ha ottenuto percentuali molto alte. Oggi a Montecitorio inizia la discussione del testo.

I divieti sul gioco d'azzardo
Le idee diverse all'interno della maggioranza sul complesso del decreto Dignità potrebbero ripercuotersi anche sui divieti alle pubblicità del gioco d'azzardo. Le misure hanno il sostegno di entrambi i partiti —. «È giusto arginare la ludopatia» ha dichiarato il leader della Lega Salvini — ma alcuni dettagli restano da definire.

Peso:60%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

075-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

il Giornale
Dir. Resp.:Alessandro Sallusti
Tiratura. 58.981 Diffusione: 113.970 Lettori: 387.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:2
Foglio:1/3

IL FATTO

Flat tax al 15% per le partite Iva Forza Italia cerca il blitz in Aula

Pronta l'offensiva azzurra per modificare il dl Dignità «Aiuta 600mila persone e fa ripartire l'economia»

di **Fabrizio de Feo**

Roma

Forza Italia si prepara alla seconda offensiva per la flat tax a favore delle partite Iva. E se in Commissione la proposta di cui è prima firmataria Mara Carfagna è stata respinta, non senza qualche imbarazzo, dalla maggioranza pentagrillina, ora con l'approdo in aula potrebbe aprirsi uno spiraglio importante per la sua approvazione.

I segnali che arrivano dal viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, sono incoraggianti, e così esiste qualche possibilità che possa arrivare una «autentica iniezione di libertà per centinaia di migliaia di professionisti e piccoli imprenditori», come spiega la Carfagna. L'idea di fondo è far ripartire il lavoro introducendo subito una flat tax al 15% per i professionisti, i precari, i free-lance e le altre tipologie di partite Iva.

In sostanza si tratterebbe di estendere il limite per il regime dei minimi da 30mila a 50mila euro l'anno. I possessori di partita Iva pagherebbero quindi una flat tax al 15% fino a tale importo, con una fascia di uscita graduale sino a 55.000 euro. «L'attuale limite a 30mila euro è un'agevolazione utile, ma finisce per intrappolare molti di loro sotto quella soglia: se guadagni anche solo un euro in più, perdi il beneficio e paghi Irpef e Iva ordinarie» sottolinea l'esponente azzurra. Al contrario «innalzare il limite a 50mila per la tassazione al 15% e prevedere poi un phasing-out al 24% per i successivi 5mila euro di fatturato favorirebbe la crescita, scoraggerebbe il sommerso e semplificherebbe gli adempimenti burocratici-fiscali per una fascia più ampia di lavoratori autonomi». La platea di riferimento sarebbe molto ampia: «Stiamo parlando di un esercito di 600mila persone, non garantite da contratti o da tutele, freelance e creatori del proprio lavoro».

Forza Italia, per non dare alibi al governo e indurlo a porre la fiducia, ha anche limitato il numero degli emendamenti. «Non saranno le opposizioni a dare alibi al governo se intende porre la questione di fiducia al decreto Di Maio» dice Renata Polverini, che sarà la relatrice di minoranza di Forza Italia al decreto dignità. Forza Italia, con lo stesso senso di responsabilità che ha già dimostrato in Commissioni congiunte Lavoro e Finanze, depositerà per la discussione in Aula alla Camera dei deputati, massimo cento emendamenti. Questo perché intendiamo discutere nel merito e soprattutto perché vogliamo riscrivere il testo che al momento, come già certificato dall'Inps, farà perdere almeno 80mila posti di lavoro nei prossimi anni. Su questo, ma anche sulla norma transitoria occorre correggere il testo. È inaccettabile, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese non dare il tempo, almeno fino al 31 dicembre, per la riorganizzazione che le nuove norme impongono». Forza Italia proverà a far sentire la propria voce anche sui voucher «anche perché la norma, introdotta in Commissione, che consente il loro utilizzo nel settore del turismo, limitandolo alle aziende di ricezione, oltre a produrre il forte rischio di abusi, crea un ennesimo elemento di concorrenza sleale in un mercato già difficile. Bisogna ascoltare lavoratori e imprese, senza dare luogo a comportamenti irresponsabili».

OGGI TESTO IN AULA

Limitare gli emendamenti per non dare l'alibi al governo di porre la fiducia

Peso:43%

Telpress Servizi di Media Monitoring

5 %

L' quo da tro re
p la n i-fla ax p vi-
s per pic e pa te
h alza lo la ogli ei
p nzi ber icia la
3 ila iro re iti
c ple: vi a mila

3 %

È aliq a p sat la
F a l a p la ra
b agli ulla at ta la
ir rire ella ros ia
le e d lan che er
g izzu fai esp e-
r gov io

0

Il imi m imo di
e nda enti ie l ra
It a v le esei re
p cori ger de to
D ità Aul tog re
l' oi d sco de fi-
d a al ver

INT MO E A: JRR
I ade i Fo lta Silv
erlu ni r fa nti
g erm iallo rde
ser mis alt ativ
a ecre Dig à ch
otr perc che sser
otat alla ga.
Car cio, tenc di n
nen bbe prog mm
sc scri prir del
ezio con enti esti

A B. AG SU DUC R
Reir odu pe utti no
olt to p le ier
ii ri zio ne iris o

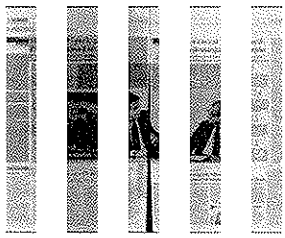

SO: 6

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Peso:43%

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:1-2
Foglio:1/2

Cita il Duce, altra sfida di Salvini I francesi: la Tav non si ferma

Il leader leghista: tanti nemici, tanto onore. Ilva, Di Maio convoca maxi tavolo con 62 parti

BERLINGUER, CASADIO, FOSCHINI, GALLIONE, GRISERI e LONGO, *pagine 2, 6 e 7*

La polemica

Salvini, l'ultima provocazione cita il Duce e alza lo scontro

"Tanti nemici, tanto onore" twitta il vicepremier, che nega una escalation razzista
"Solo casi isolati". Zingaretti: i suoi nemici sono gli italiani. Don Rizzolo: toni aggressivi

MARIA BERLINGUER , ROMA

«Tanti nemici tanto onore». Matteo Salvini in vacanza dalla costiera romagnola cita direttamente Benito Mussolini. Il tweet del leader leghista suscita l'indignazione dell'opposizione che sottolinea, e probabilmente non è un caso, che il leader leghista per sdoganare il duce sceglie proprio il giorno dell'anniversario della nascita, il 29 luglio. «Mussolini ha distrutto e umiliato l'Italia con un drammatico prezzo di sangue, se questo è l'obiettivo di Salvini i suoi nemici sono gli italiani», avverte Nicola Zingaretti, convinto che Salvini stia alzando il tiro della provocazione per nascondere che il governo giallo verde «a parte le chiacchiere è un fallimento». «Chi ha giurato sulla Costituzione nata dalla lotta antifascista non si deve permettere di rendere omaggio a Mussolini: Salvini si scusi o se ne vada a fare il fascistello lontano dal ministero», rincara Matteo Orfini, mentre da Leu Federico Fornaro chiede l'intervento del premier Giuseppe Conte per richiamare il ministro dell'Interno al suo ruolo istituzionale o farlo dimettere. Non interviene sul caso di giornata ma ci tiene a tornare sulla sua copertina con «Vade retro Salvini» anche il direttore di *Famiglia Cristiana*. «I toni di Salvini sono aggressivi, sono toni che vengono imitati molto facilmente, Salvini ha dato il là ma basta guardare quello che si scrive sui social, c'è violenza verbale e i toni non hanno nulla di cristiano», dice don Rizzolo a radio Campus.

Ma il leader leghista non esterna solo sul duce. E i toni anche in questo caso sono più da ultrà che da ministro. «Mi hanno attaccato Nina Zilli e Ghali, ma chi ca... sono?», dice dal palco della festa della Lega a Fontevivo. In un'intervista al *Sunday Times* dispensa consigli a Theresa May. Sulla Brexit. «O ti imponi o Bruxelles ti raggira». Il consiglio è di puntare su una hard Brexit anche perché il negoziato «potrebbe diventare un esempio per contrattazioni future di vario genere». Sull'Italia invece l'attenzione di Salvini è tutta sulle nascite perché «un paese che non fa figli è destinato a morire». Per il ministro dell'Interno la sinistra usa il pretesto delle culle vuote per «importare migranti» mentre il governo gialloverde ha creato il ministero della Famiglia proprio «per lavorare sulla fertilità, asili nido e aiuti alla famiglia».

Ma è ancora una volta l'immigrazione l'ossessione del leader leghista che torna sulle accuse della stampa cattolica e le liquida come polveroni sollevati da una «minoranza politicamente motivata». Così se sabato, nel giorno dell'aggressione a Partinico, aveva detto che il razzismo «è una invenzione della sinistra», ieri prima che si diffondesse la notizia della morte di un migrante a Latina in seguito ad un'altra aggressione, ha ribadito il concetto. Non c'è nessuna violenza razzista, nessuna escalation di aggressioni. «Aggredire e picchiare è un reato a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie e come tale va punito ma accusare di razzismo tutti gli italiani e il governo in seguito ad alcuni isolati episodi è follia», dice. «Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono 700, un terzo del totale, è questo l'unico allarme reale contro il quale combatto».

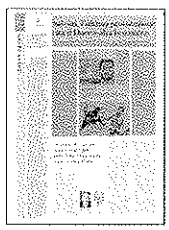

Peso:1-9%,2-45%

Telpress Servizi di Media Monitoring
075-115-080
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Politica via tweet
Matteo Salvini ha postato su twitter il fotomontaggio di un articolo di *Affari Italiani* che lo ritraeva in un mirino al centro delle polemiche scrivendo la frase "Tanti nemici, tanto onore". Un altro tweet invece lo ha dedicato alla sua foto in costume al mare in sella ad un acquascooter in dotazione alla polizia di Stato

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

075-115-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000
Sezione:POLITICA NAZIONALE
Edizione del:30/07/18
Estratto da pag.:2
Foglio:1/1

A settembre il nuovo soggetto

Un partito dei cattolici vicino a Sant'Egidio nasce Democrazia solidale contro il clima d'odio

GIOVANNA CASADIO ROMA

Già il nome è tutto un programma contro Matteo Salvini e le sue parole d'ordine. "Democrazia solidale" si chiamerà il nuovo partito che i cattolici "resistenti" hanno in cantiere, assemblea a metà settembre a Roma. Sponsor importanti e uomini di buon volontà delle associazioni e della politica in prima fila. Perché il fronte cattolico "anti salvinizzazione" dell'Italia è qualcosa che va al di là delle fibrillazioni e delle divisioni che stanno attraversando la Chiesa stessa sull'egemonia culturale della destra.

Non ci sono solo le polemiche, dal "Vade retro" di Famiglia cristiana agli editoriali di Avvenire e al j'accuse del direttore di Civiltà cattolica padre Antonio Spadaro. C'è un progetto politico da testare per vedere se riuscirà a coagulare i cattolici indignati dall'uso giudicato improprio dei Vangeli, del rosario e del crocifisso che il ministro dell'Interno brandisce nei comizi. Si vedrà poi se questo progetto si incontrerà con quella "alleanza per l'alternativa" di cui ha parlato ieri Paolo Gentiloni nell'intervista a Repubblica.

«Il dado è stato tratto. Si sta creando un clima per una nuova forza, il cui nome sarà Democrazia solidale o magari il già usato Centro solidale» spiega Mario Giro, che è stato vice ministro agli Esteri del governo Renzi e di quello Gentiloni. A guardare con simpatia all'operazione è la Comunità di Sant'Egidio con Andrea Riccardi. D'altra parte tra i fondatori della nuova forza politica ci sarà Paolo Ciani, consigliere del Lazio, eletto con Centro solidale - la forza moderata che ha sostenuto il governatore Nicola Zingaretti - frontman della comunità di Sant'Egidio, vicinissimo all'ex ministro Riccardi. «Non solo la politica sui migranti ci sta convincendo a rompere gli indugi. Insopportabile è il linguaggio totalitario e la disumanità, penso alla battuta sui crociceristi e alla polemica sullo smalto della donna naufragata», ragiona Ciani.

Gli fa eco Giro. Che precisa: «Non sarà una forza politica solo di cattolici, ma metteremo insieme le associazioni e movimenti dal basso». I nomi sono per ora quelli di Rita Visini dell'Azione cattolica, Cristian Carrara delle Acli, Amedeo Piva, e si sta cercando di coinvolgere anche Ernesto Preziosi di Argomenti 2000, l'ex senatore Lucio Romano. Poi ci sarà tutta una rete di amministratori locali, provenienti dal mondo cattolico-sociale, nella maggior parte dei casi eletti in liste civiche. «Vogliamo prendere una iniziativa non girare intorno alle cose per poi finire senza costrutto», premette Giro. E in questo sta anche la critica al Pd. Sempre Giro: «Io ritengo che non possiamo più aspettare che il Pd termini la sua diatriba interna».

Insomma i cattolici indignati vanno avanti, rispondendo tra l'altro all'appello del presidente della Cei, Gualtiero Bassetti che ha invitato all'impegno per il bene comune del paese. Se davvero ci sono tanti cattolici in cerca di una bussola, i democratici solidali sperano di offrirla. Spiega Ciani: «Evidente che ci muoviamo nell'ambito del centrosinistra e che il Pd è il nostro principale interlocutore, solo che i Dem sono in un travaglio interno che non sappiamo come andrà a finire. Intanto noi ci siamo». Per Ciani è il "modello Lazio", sperimentato con Zingaretti, quello vincente.

L'altro risvolto dell'operazione riguarda infatti il governatore del Lazio. Zingaretti sta stringendo su una sua rete con l'obiettivo di lavorare alla corsa alla segreteria del Pd. Punta su primarie al più presto, di certo prima delle europee, per evitare di stare a bagnomaria e sapendo tra l'altro che i renziani non riescono a trovare un loro candidato. Da Sant'Egidio alle Feste dell'Unità, fuori e dentro il partito, Zingaretti tenta di rimettere in collegamento più mondi. Ripartendo dalla base, dai civici e dall'area cattolico-sociale.

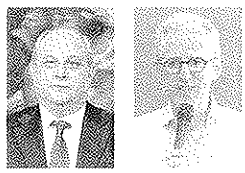

I promotori
Mario Giro, ex vice ministro agli Esteri e Paolo Ciani, consigliere del Lazio, frontman della Comunità di Sant'Egidio tra i promotori del nuovo partito

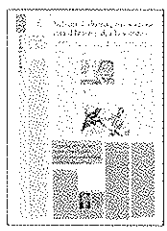

Telpress Servizi di Media Monitoring
078-115-080
Il Gazzetta Giornalistica è un servizio riservato dei contribuenti.